SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

302ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1970

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente GATTO
e del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 15863

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità . . 15864

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 15863

Approvazione da parte di Commissione permanente 15864

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 15863

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 15863

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1141:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 15905
VERONESI 15905

Presentazione di relazioni 15864
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 15863

Seguito della discussione:

« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » **(973)**, d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

MAZZOLI 15883
MURMURA 15864
PICCOLO 15888
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia 15876

INTERROGAZIONI

Annunzio 15905

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Pennacchio per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Aumento del contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) » (785-*B*) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Deputati RAFFAELLI ed altri; ABELLI ed altri; ROBERTI ed altri. — « Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito » (1279).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

VERONESI, BERGAMASCO e D'ANDREA. — « Norme per promuovere e agevolare l'azionariato dei lavoratori » (1280).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1042-*B*), previo parere della 10ª Commissione;

Deputati BELCI e MAROCCO. — « Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (1254), previo parere della 7ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: DI BENEDETTO. — « Ammissione a concorsi di laureati in chimica industriale » (1025), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 3ª Commissione permanente (Affari esteri), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Contributo al Centro italiano di formazione europea (CIFE) con sede in Roma » (776), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Comunico infine che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: ZUGNO ed altri. — « Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra nonchè esenzione dall'imposta di bollo degli atti relativi al trasporto, alla esportazione ed alla importazione delle armi in genere » (812), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Pecoraro sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965 » (330); dal senatore Belotti sul disegno di legge: « Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association - IDA) » (341); dal senatore Pecoraro sui disegni di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e Scambi di Note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968 » (791) e « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale adottata a New York l'8 luglio 1965 » (889); dal senatore Bettiol sui disegni di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968 » (1070) e « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Ginevra il 24-25 giugno 1968 tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per le Migrazioni europee (CIME) per l'integrazione dell'articolo III dell'Accordo del 23 giugno 1967 » (1097).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Modifiche ed integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle Ville Venete » (1240);

« Modifiche all'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo » (1246).

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che nello scorso mese di giugno 1970 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Murmura. Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il prendere la parola sul presente disegno di legge, che investe un argomento complesso e di notevole importanza,

poichè esso concerne una delle pietre angolari della società, pone la indispensabilità di dare e di avere una nozione per il matrimonio a prima vista intuitiva; mentre, volgendo con maggiore meditazione l'attenzione e lo sguardo all'istituto e al diritto comparato, si scorgono i più diversi, talora i più contrapposti elementi.

Infatti, in questo esame noi notiamo delle unioni che nascono, che procedono da motivi diversi (ad esempio dall'affetto o dal lucro), altre miranti a differenti finalità (la generazione dei figli, la mutua assistenza, il soddisfacimento dell'istinto sessuale), altre ancora, che si svolgono nei modi più svariati, onde noi assistiamo ad unioni felici e infelici, a unioni nelle quali il vincolo della fedeltà viene scrupolosamente osservato e altre in cui esso è costantemente, starei per dire istituzionalmente, violato, ad unioni che mirano ad una elevazione spirituale e ad altre invece che segnano l'immeschinimento e l'impoverimento morale dei coniugi attraverso una serie di piccoli o di grandi contrasti.

Tra tutti questi elementi del matrimonio alcuni sono stati e vengono tuttora presi in considerazione dai legislatori e altri no. E la differenza fra le varie legislazioni, tra la varia sistematica giuridica di questo istituto, che è relativa e modesta, tra Paesi che appartengono alla stessa civiltà, sta proprio nel prendere in considerazione ora l'uno ora l'altro di questi elementi, nel valutare l'obbligo della fedeltà come un dovere morale e giuridico, nel dare una figura giuridica diversa al matrimonio consumato e a quello non consumato (come fa il diritto canonico), nel considerare irrilevante la stessa consumazione, come avviene nel codice napoleonico e in tutti quelli che su di esso furono modellati. Ma se il nostro sguardo spazia e si allarga, noi scorgiamo vastissime varietà nell'istituto matrimoniale: ad esempio, vediamo forme di concubinato regolate dal diritto e considerate equivalenti al matrimonio; scorgiamo il matrimonio poligamico; ci troviamo di fronte a matrimoni non indissolubili, risolvibili per volontà di una o di entrambe le parti e per una serie di elementi estrinseci.

Allora, se esistono matrimoni non monogamici e non indissolubili, se vi son matrimoni senza unione sessuale, ove è l'essenza del matrimonio? Come può parlarsi in realtà di un istituto giuridico comune a tutti i diritti positivi, ovvero può e deve affermarsi che questa comunanza è il più delle volte pura apparenza e che vi sono in fondo tanti istituti giuridici quanto sono gli ordinamenti statuali? L'unica, agevole risposta in ordine all'essenza del matrimonio può darsi da chi si pone sul terreno del diritto naturale o di una rivelazione religiosa. Infatti, se le definizioni talora non collimano, è però vero che ciascuna ha la visione di un modello ideale di fronte a cui non si danno che deviazioni e non già altri tipi di matrimonio; deviazioni che, ove incidano su punti essenziali dell'istituto, fanno in modo che non vi sia più un vincolo matrimoniale ma altro tipo di vincolo indifferente per il diritto o più spesso da questo riprovato. All'infuori, perciò, del diritto naturale o della rivelazione religiosa, è oltremodo arduo e difficile foggiare una nozione universale del matrimonio, nozione che vada oltre l'unico presupposto veramente costante, rappresentato dalla diversità di sesso tra le due persone che contraggono il vincolo.

In ordine poi alla domanda se si possa parlare di un istituto giuridico del matrimonio comune ai vari diritti, si pone una questione di carattere generale che vale per tutti gli istituti giuridici e che resta la stessa, ove al termine matrimonio si sostituisce quello di proprietà o di possesso, di locazione ovvero di obbligazione; e ciò, in quanto si tratta sempre di strumenti giuridici destinati a finalità eguali, aventi atteggiamenti poco o assai diversi nelle varie legislazioni. Si perviene, perciò, attraverso una scala di gradazione, da istituti comuni a tutti i diritti ad istituti propri di un ordinamento giuridico e senza riscontro in altri, come avviene per alcuni istituti del diritto etiopico o di quello islamico. Criterio di orientamento è il modo in cui si comportano i singoli legislatori che nelle norme sogliono fare riferimento ad istituti di altre legislazioni considerevoli appunto come istituti di carattere generale. Il che vale sicuramente anche per il matrimonio che il nostro legislatore ha considerato e considera alla medesima stregua dei codificatori di tutti i Paesi ci-

vili, così come si ricava dagli articoli 18 e 19 delle disposizioni preliminari al codice civile, dagli articoli 115 e 116 dello stesso codice civile e dalle varie convenzioni internazionali cui l'Italia, partecipando, ha dato vita e contenuto.

Il problema, pertanto, dell'essenza del matrimonio non è risolvibile, come dicevamo, che o sul terreno di un determinato diritto positivo e, meglio ancora, del diritto naturale o sui precetti di una confessione religiosa. Il Castiglione-Umani, in uno studio pubblicato lo scorso secolo, concluse affermando che le legislazioni dei Paesi occidentali vedono l'essenza del matrimonio nell'*honor matrimonii* e nel rendere la donna partecipe del rango e della dignità del marito e, quindi, nello *ius in corpus*, considerato come l'obbligo di ogni coniuge di non avere rapporti con terzi. Tali affermazioni non ci trovano completamente consenzienti, non solo poichè ben diverso è l'orientamento del diritto canonico, cui molte legislazioni si riportano, ma anche e soprattutto perchè si dimentica il consenso e, soprattutto, la natura spirituale del matrimonio che è, invece, elemento essenziale nella dinamica dell'istituto. Da tutto ciò traspare come varietà di punti di vista e molteplicità di interessi possano incidere nella definizione di questo importante istituto giuridico, che noi, sulla scorta della nostra tradizione giuridica, possiamo ben definire come « l'unione permanente, consensuale, spirituale e materiale per la procreazione e l'educazione della prole ». Da ciò si ricavano le proprietà essenziali dell'istituto: ossia l'unità o monogamia del vincolo con il conseguente obbligo della fedeltà e la sua perpetuità e indissolubilità (il che esclude la cosiddetta poligamia successiva); nè contraddice con l'indissolubilità lo scioglimento per morte di coniuge! La richiamata definizione del matrimonio, mentre da un lato ne indica i fini e ne evidenzia gli scopi, fa dall'altro comprendere quanto esso sia importante e legittima, nel contempo, gli interventi dello Stato e della Chiesa. Da Cicerone che affermava risiedere nel matrimonio la prima società, ai giureconsulti romani che precisavano essere il matrimonio il consorzio di tutta la vita, la comunione del diritto divino ed umano, fino ai tempi più recenti si scorge che la famiglia è la prima, più valida cellula della società e si spiega perchè talvolta possano insorgere dei contrasti tra il potere civile e quello ecclesiastico o religioso sulla regolamentazione giuridica dell'istituto.

Qui occorre sgombrare il campo da un possibile, ma non serio interrogativo: donde nasca la legittimità del diritto della Chiesa a disciplinare, a regolare il matrimonio. Occorre ricordare che la Chiesa è, come lo Stato, una società giuridica perfetta, portatrice di un ordinamento giuridico originario e primario, cui compete in pieno il diritto di intervento in quelle che i giuristi chiamano le materie miste, ossia spirituali e materiali insieme. Fra queste materie miste, il matrimonio ha una importanza eccezionale, interessando persone che rivestono la qualità di soggetti di diritto sia nello Stato che nella Chiesa nelle rispettive qualità di cittadini e di fedeli, con una serie di conseguenti diritti e doveri nell'ambito di entrambe le società. Per la relativa disciplina, in ogni Stato vi possono essere e si sono avuti tre tipi di sistemi: l'uno confessionale o confessionista in base al quale si riconosce validità soltanto al matrimonio canonico; un secondo laicista, più che laico, per il quale ha validità esclusiva il matrimonio civile (questo sistema fu ed è causa di alcuni inconvenienti, data la diversità di diritti, per cui si può avere una delle due parti sposata civilmente con una persona e religiosamente con un'altra, ovvero, rese possibili le due distinte celebrazioni, il matrimonio può essere sciolto in uno dei due ordinamenti e non anche nell'altro e questo per la differente procedura e valutazione anche delle diverse autorità giurisdizionali o perchè la situazione oggettiva si presenta diversamente a causa di un distacco di tempo tra le due celebrazioni); un terzo sistema, che è quello vigente nel nostro Paese, di contemperamento tra le due diverse esigenze è caratterizzato dalla coesistenza con uguali effetti giuridici del matrimonio civile e di quello canonico, situazione questa che ebbe il suo recepimento nei Patti lateranensi (articolo 34 del Concordato) e nelle

conseguenti leggi di applicazione del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa; ed esso venne sostanzialmente recepito, indipendentemente dalla valutazione sulla costituzionalizzazione o meno dei Patti lateranensi, nell'articolo 7 della nostra Costituzione. Questo è, perciò, il principio essenziale e qualificante dell'ordinamento giuridico del nostro Paese *in subiecta materia!*

Ritengo perciò di non soffermare — anche perchè altri ne hanno trattato — la mia disamina su tutto il regime e su tutti gli aspetti del matrimonio, dovendo questo intervento investire rapidamente gli elementi più caratteristici dell'istituto, che sono di certo l'unità e l'indissolubilità.

Si disse poc'anzi che un giureconsulto romano ebbe a definire il matrimonio « un consorzio di tutta la vita, un possesso indiviso dei diritti divini ed umani ». Tale definizione investe, in realtà, in maniera precisa l'aspetto unitario ricordato dalla profezia ad Adamo nel paradiso terrestre: « sarete due in una carne sola », ripetuto da Cristo anche ai giudei: « non più due ma una sola cosa », e contrasta con la poligamia, propria di molti popoli pagani e incivili, che distrugge l'uguaglianza tra l'uomo e la donna divenuta schiava o semplice strumento di piacere e di produzione. Ma la poligamia rovina, altresì, la concordia e l'amore della famiglia; produce gelosie ed invidie e rende una, la più bella o la più abile, padrona delle altre, occupando il posto preferito nella casa.

Il divorzio contraddice non solo e non tanto — perchè questo può valere per chi ha la grazia di credere — alla legge di Dio (e chi crede, praticando una fede che non sia un fatto epidermico, domenicale, superficiale, ufficiale, ma con serietà e convinzione, non può di certo seriamente discutere su questo problema richiamandosi ad episodi vicini e lontani), ma ad altri punti ed aspetti. È opportuno ricordare l'opinione di un clinico illustre che ha onorato la scienza del nostro Paese, il professor Nicola Pende, il quale, muovendo da alcuni esempi di matrimoni falliti per cause diverse e molteplici, affermava che le persone moralmente evolute, tanto più se illuminate da una fede religiosa, possono disincarnare l'amore sessuale spiritualizzandolo, soprattutto quando esso è coronato dalla generazione dei figli, che devono dai coniugi considerarsi come carne della loro carne ed anima della loro anima, da cui non possono — egli dice — e non devono mai distaccarsi, specie nei primi 18-20 anni del loro sviluppo. Da tale constatazione, il Pende deduceva che il divorzio nei matrimoni con figli è un assurdo biologico oltre che un crimine morale verso i figli, i quali hanno nel loro sangue una parte del sangue dei loro genitori e quindi un sacro diritto di comunità di vita con essi due. In tal modo si perviene non solo alla disincarnazione dell'amore sessuale, non solo alla nobilitazione degli sposi verso un permanente affetto spirituale tra loro e tra questi ed i figli, ma anche ad una concreta applicazione dell'altruistica religione cristiana, la cui finalità redentrice importa che al vecchio uomo carnale si sostituisca, con l'aiuto della grazia, l'uomo spirituale, come diceva Paolo di Tarso.

Del resto l'amore unisce: nessuna legislazione o poesia ha mai potuto affermare questa forza e delicatezza dell'amore meglio del Vangelo: « E saranno due » — come abbiamo detto poc'anzi — « in una carne sola ». La natura umana non è più l'uomo o la donna, ma i due sposi uniti in una unità indivisibile. Di qui l'eternità dell'amore.

Un filosofo non cristiano, di origine siriaca, Karin Gibran, dice nel « *The Prophet* » ai due sposi: « Insieme nasceste e insieme rimarrete per sempre; uniti vi troverete quando le candide ali della morte disperderanno i vostri giorni. Sì, vi dico, e uniti sarete ancora nella memoria silenziosa di Dio ».

Possiamo concludere, perciò, che l'amore, così come la legge di natura lo pone, si attua nell'umanità e nella fecondità del matrimonio posto dal reciproco, libero, responsabile consenso degli sposi. L'amore coniugale si arricchisce poi di una nuova grandezza sconosciuta prima del peccato originale: la capacità di soffrire per la gioia della persona amata, a immagine dell'amore per l'umanità di Cristo, che ci « amò sino alla fine »; essa diventa perciò la parte più nobile e preziosa dell'amore: onde la vita della Chiesa s'inserisce profondamente nel primo dei rap-

porti naturali e lo consacra ad una missione soprannaturale.

Abbiamo, poc'anzi, ricordato essere il matrimonio unione consensuale, in ciò puntualizzando l'elemento essenziale e caratterizzante dell'istituto, sia nel diritto civile che in quello canonico, i quali richiedono che la manifestazione di volontà dei nubendi sia prestata spontaneamente e liberamente, senza condizioni, con carattere di irrevocabilità. Certo è che per il diritto canonico, il quale indaga in maniera più approfondita la vera ed interna volontà delle parti contraenti (che sono i ministri del sacramento mentre il sacerdote è soltanto un testimone) vi è un maggior numero di cause di nullità del matrimonio, richiedendosi la capacità volitiva ed intellettiva, la conoscenza del matrimonio come società permanente tra uomo e donna per la procreazione ed educazione della prole, la concordanza tra la volontà manifestata e l'interno volere, a nulla incidendo i momenti successivi e le posteriori insorgenze! E saper amare in questa dimensione ed in questo quadro è non soltanto un fatto religioso e fideistico, ma significa saper soffrire e saper perdonare. L'amore è grande e nobile se lo si vive nella sua pienezza, se si rimane fedeli alle sue esigenze. Solo allora esso è completa dedizione di sè alla persona amata. L'amore non si dovrebbe limitare al sentimento spontaneo, per quanto bello esso possa essere. « La tragica e grande illusione di anime che amano » — scriveva Klages — « è di credere che la forza e la profondità del loro affetto offrano di per sè una garanzia di perseveranza ». Il risultato di questa illusione è evidente: basta guardarsi attorno. Quanti matrimoni sono felicemente cominciati con un amore sentito e poi è sopraggiunta forse la noia od il fastidio! L'amore fondato soltanto sul sentimento partecipa di tutte le illusioni proprie di questo: non sfugge, perciò, al lento logorio che corrode tutte le umane cose. Se l'amore si aggrappa soltanto, come talvolta avviene, all'aspetto esteriore, al tratto, alla giovinezza, alla piacevolezza delle doti fisiche, alle forme di attrazione originaria che ne derivano potremo essere certi che il tempo ne avrà ragione, lo farà svanire insieme a quelle circostanze che hanno contribuito a farlo sorgere. Queste attrattive accentuate dal sentimento, queste inclinazioni sono assolutamente necessarie forse tra i fidanzati; ma gli sposi, ai quali è indispensabile l'amore, devono fondarlo e basarlo su valutazioni razionali, non interessate. Questo si avrà nel caso in cui si scelga il compagno della propria vita per il suo amore al lavoro, per le sue qualità, per il suo valore, per la sua bontà, in ultima analisi per le sue doti spirituali. L'amore per resistere ed aver ragione del tempo deve avere due basi fondamentali: la volontà e la fede. Tutte le donne sposate provano delusioni. Quante famiglie sarebbero state distrutte, quante famiglie sarebbero scomparse se vi fosse la facilità dello scioglimento del matrimonio, come questo disegno di legge improvvido ed assurdo consentirebbe, quante famiglie sarebbero distrutte, quanti matrimoni annegati nella distruzione e nell'oblio se non vi fosse anche la resistenza o la difficoltà di una legge? Quanti figli si unirebbero all'esercito dei contestatori senza idee, dei protestanti senza princìpi che affliggono l'attuale società, non solo e non tanto nel nostro Paese, se non trovassero nella famiglia unita ed indissolubile il porto sicuro? Ed allora, se tutto questo è vero, se il matrimonio non è il traguardo di tutte le civetterie, ma la partenza di una corsa, se volete difficile e dura, che deve durare tutta la vita, non può non riconoscersi, come il diritto naturale ci consiglia e ci detta, la perpetuità e la indissolubilità del vincolo.

Questo lungo *excursus*, onorevoli colleghi, sul matrimonio è reso indispensabile dalla circostanza non opinabile che dal modo del suo concepimento nasce in fondo il modo di concepire la stessa famiglia, prestando attenzione ai modi delle nozze per evincerne l'essenza stessa della istituzione familiare, che dal matrimonio trae origine e quindi regole e princìpi. L'affrettata soppressione dell'aggettivo indissolubile al primitivo testo dell'articolo 29 della Costituzione non può essere interpretata, come anche giuristi autorevoli hanno sostenuto, come porta spalancata o socchiusa per ottenere l'introduzione costituzionale dello scioglimento del vincolo o come fatto non pregiudicante, nel sistema

del nostro diritto di famiglia, l'introduzione del divorzio. E questo, non solo per la dichiarazione resa in sede di Assemblea costituente dall'onorevole Calamandrei alla cui moralità, al cui senso del diritto, alle cui non comuni doti di dignità non possono imputarsi, come anche recentemente è stato scritto da un illustre costituzionalista, come dettate da curialesca volontà le dichiarazioni rese in quella sede circa la superfluità dell'affermazione di indissolubilità, quanto e sopratutto per il canone, non disattendibile, che l'interpretazione delle norme giuridiche va operata tenendo conto non della *mens legislatoris* ma della *mens legis*. E questa ci dice che, essendo rimasta nel testo costituzionale, la definizione della famiglia come società di diritto naturale, ne consegue il riconoscimento, costituzionalmente operato, del matrimonio unico e indissolubile. Il richiamo, infatti, al diritto naturale, non essendo di certo una espressione retorica, non può non estendersi a tutti gli istituti del diritto familiare in sede di costruzione dogmatica prima, di concreta costruzione normativa poi; e così bisogna riconoscere il carattere imperativo e cogente della indissolubilità nascente per il matrimonio non dalla sua elevazione a sacramento ma dalla sua intrinseca natura, come del resto ben ricordava Pio VI al vescovo di Agra: « Per questo si fa manifesto che il matrimonio, nel medesimo stato di natura, e certo assai prima che fosse sollevato alla dignità di sacramento propriamente detto, è stato istituito in maniera da portar seco la perpetuità, l'indissolubilità del nodo, tale perciò che da nessuna legge civile esso possa andare disciolto ». Non si può porre dubbio, non si può fare questione pertanto sul punto che la finalità della costituzione di una famiglia conforme al precetto costituzionale si raggiunge esclusivamente attraverso l'indissolubilità, non potendosi di certo tale finalità limitarsi alla procreazione, che pur si raggiungerebbe con una venere vaga, od all'allevamento dei figli, cui altre umane istituzioni attendono, nè alla reciproca mutua assistenza. Vero è che tutti questi obiettivi si realizzano con la famiglia, ma in modo diverso dai nidi d'infanzia o dalle scuole materne o dalle opere pie o dalle case di riposo, poichè in essa famiglia ogni rapporto, come dicevamo, è vivificato e nobilitato dall'amore. Tolte la stabilità e l'indissolubilità del vincolo, gli amplessi permarranno sia pure avventurosi e fugaci e con essi si avrà la procreazione, così come i bambini saranno egualmente istruiti e nutriti nei nidi d'infanzia o nelle scuole materne, sottratti all'educazione e alla cura dei genitori. Analogo positivo risultato una rete bene organizzata di istituti conseguirà per vecchi e bisognosi, per inabili e invalidi. Ma, così operando, si sarà tolta al popolo, alla società ogni luce e ogni calore di quella vita vera, che ha le sue radici nell'amore, sentimento potente che unisce gli uni agli altri, che si sviluppa nei familiari affetti e, soltanto attraverso questi, trapassa in tutte le attività della società e dell'essere umano. E senza amore non v'ha di certo applicazione serena all'operosa fatica, impegno convinto alle civiche incombenze, indagine scientifica positiva, vissuto culto delle artistiche discipline. Poichè nell'insieme di siffatti servigi manca l'interesse umano o si sovrappone con aride norme, con sottili distinzioni fra il mio e il tuo, la paura della solitudine o, peggio ancora, in una malposta e maldichiarata libertà, il disfrenarsi degli umani egoismi farebbe di ciascuno di noi un permanente, novello Charlot, inconsapevole strumento di una società alienata ed alienantesi, ovvero una voce sperduta e velleitaria di una comunità che, kafkianamente fuggendo, distrugge se stessa.

Noi siamo stati chiamati a vivere, noi viviamo nella società del benessere, in un tipo cioè di organizzazione che offre il massimo delle possibilità di scelta a ciascun cittadino: e questo consente a molti di affermare il raggiungimento del più lato, del più vasto traguardo di libertà. Ma quando la libertà viene intesa come massimo di possibilità per l'agire istintivo dell'individuo, come momento ottimale per il soddisfacimento dei bisogni — nel quadro di « Eros e civiltà » — si viene a distruggere o quanto meno a conculcare la libertà vera, quella riscattante, attraverso slanci, sacrifici, meditati ripensamenti, un lungo periodo di smarrimenti e di traviamenti, libertà vera, che, invece, trova e consegue la sua sostan-

zialità nella capacità di trascendere l'istinto e la mera spontaneità.

Il mondo greco-romano indicò nel superamento delle passioni il concetto di libertà; l'umanesimo nell'affermazione della dignità dell'uomo; l'illuminismo nel trionfo della ragione. Oggi, nell'indiscriminata rivendicazione dei bisogni da soddisfare si individua la più ampia misura della libertà, dimenticando che la tensione al bisogno non libera, ma rende l'uomo schiavo delle ricorrenti e rinnovantesi sue necessità.

Bene disse, pertanto, un nostro contemporaneo che l'età del benessere ripropone in termini vieppiù drammatici l'interrogativo sulla libertà per chi non intenda rinunciare alle enormi potenzialità, non solo di ordine materiale, che l'era tecnologica offre. Siffatto ragionamento vale per chi pone l'istituto del divorzio in termini di scelta di libertà, dimenticando la sostanziale carenza di motivi spirituali e morali validi in questo ambito e obliando la profonda ed innegabile immoralità di un istituto che, come lo scioglimento del vincolo matrimoniale, pone sullo stesso piano la vittima ed il colpevole, riconoscendo ad entrambi analoghe possibilità di costruirsi una nuova famiglia o, per l'evidente innegabile effetto soggettivamente moltiplicatore del divorzio, una molteplicità di nuove successive famiglie.

Chi concepisce il matrimonio come un mero, un semplice contratto, non può ad esso conferire diversità sostanziali rispetto ad ogni altro tipo di obbligazione, nella quale l'inadempiente paga una penale o risarcisce un danno o, nell'ipotesi di un compromesso o di una promessa, perde la caparra. E qui non vi è nulla di tutto questo! Nè vale richiamarsi, come talora si è fatto, all'istituto della separazione personale che, mantenendo integro il vincolo, incide sulla convivenza ma muove dalla conferma in ordine alla validità del consenso e, quindi, alla validità e alla perpetuità del momento formativo del matrimonio.

A tali considerazioni troviamo conferma reale quando il nostro meditato sguardo si volge ai Paesi scandinavi che molti considerano, per i conseguiti obiettivi del benessere, della sicurezza sociale, dello sviluppo culturale, quasi un moderno paradiso terrestre. Ma lì invece l'alienazione e la disperazione si esprimono nei suicidi, tanto che pensatori e sociologi, psichiatri e registi cinematografici vanno da tempo apprestando iniziative idonee ad una liberazione psicologica e ad una catarsi profonda.

Infatti le incontrollate libertà, l'infiacchito spirito religioso, la concezione lassista e libertaria dei rapporti sessuali, la facilità dei divorzi, il generalizzato, assai generalizzato, impiego extradomestico delle donne hanno snaturato e quasi distrutto la famiglia che, fondandosi sul sentimento ed essendo anzi di questo la prima più valida sorgente, in siffatta guisa trova la sua morte e sollecita il desiderio di morte nei singoli.

Il concetto della famiglia come istituzione etica e giuridica in cui si attua e si svolge l'immediato fondamentale sentimento umano, ossia l'amore naturale, importa la logica, conseguente deduzione della indissolubilità del vincolo, come del resto è affermato anche da Hegel, nel suo testo di filosofia del diritto.

« La famiglia » — scriveva Hegel — « in quanto sostanzialità immediata dello spirito ha per sua determinazione la sua unità che sente se stessa, l'amore, per modo che il sentimento familiare consiste nell'avere la autocoscienza della propria individualità in questa unità.

Amore significa in generale la coscienza della mia unità con un altro; sicchè io non sono isolato per me, ma acquisto la mia autocoscienza in quanto rinunzia del mio essere per sè e, mediante il conoscere me come unità di me con l'altro e dell'altro con me: esso è l'unità etica.

Il punto di partenza oggettivo del matrimonio è il consenso libero delle persone a costituire una sola persona, ad abbandonare la propria naturale personalità in quella unità la quale invece sotto questo riguardo è un'autolimitazione. Ma essa appunto, in quanto le persone in essa acquistano la loro autocoscienza sostanziale, è la loro liberazione. L'elemento etico del matrimonio consiste nella coscienza di questa unità come fine sostanziale; quindi nell'amore, nella fiducia e nella comunione di tutta l'esistenza

individuale, nella quale disposizione in realtà l'istinto naturale viene abbassato a modalità di un momento destinato ad estinguersi con il suo appagamento, ma il legame spirituale emerge nel suo diritto come ciò che è sostanziale, come ciò che, elevato al di sopra della contingenza delle passioni e del temporaneo, particolare piacere, è in sè indissolubile ».

Queste affermazioni, onorevoli colleghi, di un filosofo non cristiano, nel porre a fuoco con centralità e precisione il vero contenuto umano del matrimonio e della famiglia, devono far certamente meditare quanti, per mero schieramento, come oggi si dice, per delicati casi umani o per rinnovantisi, ma anacronistici, steccati, non vogliono riconoscere che il divorzio non è un problema a sè stante, ma è il problema della famiglia partecipante ed aperta alla società e ai suoi bisogni e che, proprio così considerata, o è indissolubile e indifettibile, come indefettibile è l'amore che ne costituisce l'essenza, oppure essa non è.

I divorzisti però, muovendosi su un terreno non pienamente conforme alle fondamentali istanze dell'umana natura, scindono i due problemi e forse, riallacciandosi alla dottrina platonica che voleva la soppressione dell'istituto familiare o a quella del Fourier che pensava di sostituire la famiglia con i falansteri o a quella anche dei teorici del libero amore, pongono sostanzialmente in essere i presupposti per l'eliminazione del diritto familiare, nonchè per la contemporanea dissolubilità dei vincoli parentali, alla luce di una impostazione di pensiero secondo cui padre e figlio sono sangue, mentre marito e moglie soltanto carta scritta.

Se poniamo il nostro discorso sul piano meramente biologico, il sangue è l'unità dei geni paterni e materni vivente nel figlio, mentre questi, in quanto figlio di entrambi i genitori, rappresenta, anzi è, la vivente espressione di una entità fisica e psichica insieme.

Ma se guardiamo il problema sotto il profilo giuridico, ci accorgiamo che l'aspetto più importante della filiazione, ossia il figlio nella sua legittimità, nella pienezza dei suoi diritti, è proprio quello che si appella carta scritta e che è invece l'elemento etico, il consenso, che nel matrimonio ha trasfigurato l'elemento passionale e sessuale, e del fuggevole amore ha invece fatto un'unione permanente quanto la stessa esistenza individuale nel suo svolgimento e per tutta la sua durata. Se pertanto è indissolubile il vincolo parentale, lo è ancor di più quello matrimoniale, onde i coniugi possono separarsi, combattersi, inimicarsi, ma non trovano forza idonea a sciogliere il loro vincolo a somiglianza di quello che avviene nella filiazione, là dove il figlio, anche se lontano o addirittura nemico, rimane eternamente figlio di suo padre e di sua madre.

Queste considerazioni, onorevoli colleghi, valgono ancora di più quando osserviamo come l'attuale famiglia, pur nella crisi della sua vecchia funzione, si manifesta organismo permanente e ineliminabile, perchè fondata sulla natura dell'uomo, esigente l'impegno per un rapporto non eterogeneo con la società, in ciò confermando il suo carattere e la sua natura di prima società naturale.

In questi ultimi anni la famiglia è andata assumendo caratteristiche peculiari, che la distinguono nettamente dalle famiglie passate. Per non ripetere ciò che da altri è stato detto, basterà qui richiamare alcuni aspetti di chiara evidenza, necessari per intendere i rapporti tra marito e moglie, tra genitori e figli. La famiglia si riduce sempre di piu, a differenza di quello che avveniva nel passato, alla comunità ristretta formata dal marito, dalla moglie e dai figli, fondata su una libera scelta. La moglie, e per certi aspetti i figli, assumono sempre di più una posizione nuova nella famiglia soprattutto in rapporto al rispetto ed alla formazione della loro personalità.

Il contributo della moglie all'interno della famiglia diventa sempre più coessenziale a quello del marito sia sul piano economico che su quello morale e culturale.

A loro volta, i figli manifestano la tendenza ad accentuare la loro autonomia nei confronti dei genitori collocandosi in posizione di parità o addirittura di superiorità per una maggiore cultura, per la ricchezza e la varietà degli stimoli che ricevono all'esterno della famiglia, per l'esigenza di

affermare la loro personalità al di fuori degli schemi tradizionali ereditati nell'ambito del nucleo familiare. In conclusione, la famiglia attuale si struttura sempre di più in senso egualitario e democratico, anche se è logico riconoscere la presenza di una autorità nel seno della famiglia, in quanto questa, essendo una società, richiede un principio di autorità e di unità direzionale.

Pertanto, prospettando l'evoluzione della legislazione familiare, come ci pare non solo auspicabile ma anche indispensabile, non si può prescindere dal contesto complessivo della società contemporanea in cui si muove e in cui opera la famiglia.

Le leggi, insomma, sono chiamate a rispecchiare e a regolamentare positivamente la nuova realtà della famiglia al fine di trovare una feconda armonizzazione tra le esigenze che si propongono e che emergono. Sotto questo aspetto, è utile non dimenticare come la legislazione familiare vigente sia la codificazione di situazioni sociali, di atteggiamenti familiari che appaiono ormai superati o in via di definitivo superamento. In particolare, riteniamo che i due momenti da considerare in relazione all'evoluzione dell'istituto familiare ed alle leggi che devono regolare l'istituto siano l'emergere della personalità della moglie da un lato e dei figli dall'altro e l'esigenza di rafforzare al massimo l'unità del nucleo composto dal marito, dalla moglie e dai figli.

L'analisi sociologica sulla crisi della famiglia italiana nella società attuale presenta un quadro estremamente vario, talvolta perfino contrassegnato da contraddizioni. Non è da stupirci, nè c'è da meravigliarsi eccessivamente per questo, trattandosi di una realtà estremamente complessa e in profondo movimento. Tuttavia alcune considerazioni generali emergono con sufficiente evidenza. La famiglia tradizionale, come dicevamo, con i suoi tradizionali, rigidi rapporti gerarchici tende a scomparire. L'ambiente esterno, sempre più massicciamente, invade l'antico sacrario familiare determinando rotture, modificazioni, atteggiamenti diversi. I condizionamenti sociali premono in modo massiccio sulle famiglie popolari, soffocando spesso anche i valori fondamentali o quanto meno attentando in modo grave alla funzione della famiglia come strumento di crescita e di sviluppo complessivo della persona umana.

Di fronte a questa nuova realtà non è certamente positivo l'atteggiamento della paura o del rimpianto del buon tempo antico. Bisogna coraggiosamente guardare in faccia la situazione, prenderla di petto con impegno proporzionale all'importanza del problema. Del resto, dalle aspirazioni dei giovani, soprattutto delle categorie lavoratrici, emerge sostanzialmente una posizione seria e sana, nella quale i valori morali della famiglia conservano ancora la loro resistenza, la loro validità, la loro forza, anche se per tante direzioni insidiati.

La famiglia, insomma, si presenta nella nostra società come un campo immenso, aperto al lavoro e all'impegno; la famiglia continua ad essere più che mai, dicevamo, la cellula della società. Dalla sua sanità dipende la sanità di tutta la società, dal suo vigore il vigore di questa, dalla sua condizione la condizione del nostro Paese.

Un eminente uomo politico ebbe a dire che « non sono i Governi, in fondo, che governano i Paesi; non sono gli insegnanti che formano per la vita ma sono piuttosto le madri e i padri di famiglia. Ciò che importa in un Paese non è la sua vita pubblica ma la sua vita familiare che ne è radice e dunque il modello ». Concetti del resto di recente espressi anche nel luglio 1965 dal Papa Paolo VI quando affermò: « Queste nuove famiglie sono caratterizzate da molti aspetti nuovi, alcuni dei quali possono certamente far sorgere legittime preoccupazioni ». Ma — lo diciamo senza timore — la Chiesa vede volentieri l'aspetto positivo di molte fra tali innovazioni: l'eliminazione, per esempio, di alcune restrizioni sociali e familiari, la scelta più libera e più cosciente del coniuge, la maggiore sollecitazione per la formazione degli sposi, l'interesse più vivo e delicato all'educazione dei figli e tanti aspetti che non è possibile enumerare singolarmente.

Tutte queste argomentazioni mi pare che in conclusione dimostrino una realtà pre-

cisa: il posto ed il ruolo della famiglia in quanto unità comunitaria aspettano il momento di essere adeguatamente recepiti come valori e come unità di misura nell'approccio e nella soluzione dei problemi sociali nel senso più lato.

Quello che oggi è necessario è, quindi, correggere o allargare, se si vuole, l'angolazione di prospettiva per vedere la realtà sociale contemporanea anche attraverso lo specchio della vita familiare. Si tratterebbe in pratica di riprendere con calma e con coraggio ad uno ad uno i problemi, gli obiettivi della società e osservarli, come dicevamo, da una angolazione diversa, quella familiare, per vedere se si scoprono cose nuove o le stesse cose tradizionali ma in un differente giuoco di luci e di ombre. Ci sono per esempio problemi tradizionali di cui sono state poste le soluzioni, ma che mai sono stati guardati secondo la prospettiva della famiglia, che pure è prospettiva valida e ricca di potenzialità.

Uno dei problemi di fondo in ogni moderna società democratica è senza dubbio quello della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. La partecipazione, però, non può essere intesa soltanto o soprattutto come un rapporto freddo e burocratico, occasionale e contingente tra il singolo cittadino da una parte e lo Stato con la sua organizzazione dall'altra. Partecipare significa essere parte attiva, fare cioè la propria parte di fronte alle situazioni nelle quali siamo chiamati ad operare in una società pluralistica quale è e quale sempre di più deve divenire la nostra. Il dare risposta o meno ai problemi deve essere impegno comune di tutti i cittadini, delle loro famiglie, di tutte le forze sociali, politiche e culturali che agiscono nel Paese, dalle quali principalmente devono partire stimoli ed indicazioni. Si apre a questo punto il discorso della partecipazione della famiglia alla vita delle realtà alle quali è necessariamente interessata (la scuola, le comunità locali, i servizi sociali, l'impresa, i consumi) e di fronte alle quali sarebbe veramente assurdo immaginare un ruolo assente, passivo, senza alcuna volontà, nè possibilità delle famiglie di effettuare scelte più consone alle proprie esigenze e di stimolare il raggiungimento di obiettivi di sviluppo più funzionali alle loro aspirazioni. Esistono oggi in diverse direzioni possibilità enormi di coinvolgere la famiglia come tale nella vita della comunità nazionale. Sotto questo aspetto si potrebbe guardare alla famiglia anche come unità di partecipazione sociale, cioè come centro propulsore di garanzia nel controllo sociale su molte situazioni e realtà che altrimenti non riuscirebbero forse a mettersi in sintonia con le esigenze che le famiglie esprimono e cui la società attribuisce la giusta importanza.

Il nucleo familiare, in fondo, in quanto elemento motore del corpo sociale, rappresenta e costituisce un nucleo politico di partecipazione allo sviluppo civico, di elevazione, di miglioramento, di aggiornamento della società, in tal modo ponendosi responsabilmente al passo con i tempi ed attuando uno sforzo collaborativo per la crescita comunitaria del Paese. La realizzazione di un sistema di unitaria tutela della famiglia, nel mentre si pone come momento prioritario della ristrutturazione della vita italiana, costituisce e rappresenta elemento di aggregazione sociale, morale e giuridica e fa della cellula familiare il punto nodale e centrale della ricostruenda unità del nostro popolo in chiave di un pluralismo associativo e culturale nel quale lo Stato recepisca dalla vita reale del Paese, e non conferisca ad essa, un qualificante finalismo.

Chi parla, onorevoli colleghi, non esclude il disagio profondo per tanti casi e per molte situazioni nascenti dal fallimento di matrimoni, ma afferma e sostiene che il divorzio, ponendosi ed essendo un fatto puramente egoistico ed individualistico, costituisce alternativa non responsabile e non reversibile alla comunità, alla coesione sociale, distruggendo invece la famiglia, strumento effettivo di partecipazione e di sviluppo.

Una delle critiche di fondo mosse alla classe politica dalla pubblica opinione, al Paese legale da quello che comunemente viene chiamato il Paese reale, investe la impermeabilità della prima, il disinteresse

del secondo rispetto alle esigenze, alle prospettazioni, alle indicazioni dell'altra parte, quasi per spirito di corpo o per partito preso, il che squalifica e dissacra la testimonianza civile, l'impegno democratico della classe dirigente del nostro Paese. Come più volte affermato anche in questo dibattito che non essendo e non volendo essere ostruzionistico non deve apparire, come purtroppo va apparendo, un dialogo tra sordi, noi tutti intendiamo smentire siffatta censura; io ritengo che, una volta disattesi, nella più malaugurata delle ipotesi per chi vi parla, gli scogli e le pregiudiziali, noi dobbiamo metterci accanto ad un tavolo per costruire, se lo riteniamo, una legge seria che, recependo osservazioni da molti elencate, possa non essere anche formalmente un mostro e sempre più invece un complesso, un insieme di disposizioni serie, coerenti e collegate con l'ordinamento giuridico statuale, con l'anima popolare del nostro Paese e non, come purtroppo è questo disegno di legge, una disordinata e caotica aggiunzione o sommatoria di norme slegate, illegittime, deludenti. Giudizio, questo, espresso da giuristi non cattolici, da scrittori di altre convinzioni, ma anche formulato da alcuni parlamentari divorzisti, i quali (come qualcuno che a me sembra l'Edmondo Fabbri dello schieramento divorzista) pur convinti delle molteplici deficienze formali e sostanziali del progetto di legge Fortuna-Baslini, ne vogliono imporre la più sollecita approvazione, senza considerare il problema nella sua globalità, nella sua caratteristica fondamentale di legge di uno Stato civile e moderno. Infatti, ogni nuovo istituto giuridico, quale il divorzio indiscutibilmente sarebbe per il nostro ordinamento, non può non collegarsi, non raccordarsi, non inquadrarsi nella struttura legislativa intera; ed a questo non pensa il disegno di legge in questione che non porta alcuna seria attenzione al problema dei figli, con le implicanze sociali, educative, scolastiche che vi si collegano, non potendosi ritenere sufficienti le semplicistiche ed approssimative norme contenute negli articoli 6, 8, 10 e 11. Analogamente, occorrerebbe risolvere più concretamente il problema delle donne divorziate che intendano rimanere tali, tutelandone i diritti in relazione alla comunione dei beni e garantendone i diritti sul patrimonio familiare; in poche parole sarebbe indispensabile esaminare il problema in una visione globale, unitaria della famiglia, senza semplicismi superficiali, in una visione anche dei mezzi e degli istituti sociali idonei a garantire e ad assicurare i diritti delle donne e dei figli. Il matrimonio è infatti per la famiglia e quindi per i figli e la famiglia ha connotati diversi a seconda dell'esistenza o meno dei figli e quindi della loro età, in connessione anche al disposto degli articoli 29 e seguenti della Costituzione.

Incongruente è poi in una legge come questa che appare informata, come i suoi più tenaci sostenitori affermano, alla prevalenza o quanto meno all'autonomia dello Stato, escludere la possibilità dell'impugnativa da parte del pubblico ministero che rappresenterebbe oltre tutto un mezzo, un momento indispensabile ad evitare episodi ed imbrogli connessi a separazioni di fatto pregresse di non difficile, concordata fraudolenta dimostrazione, così istituzionalizzando il capriccio personale quale causa di scioglimento del vincolo. E, poichè l'articolo 3 del disegno di legge in questione pone una serie di reati quali requisiti del divorzio, chi meglio del pubblico ministero può accertare l'esistenza di fatti nuovi, di ulteriori elementi probatori idonei a condurre a revisioni processuali? L'esclusione del pubblico ministero da ogni fase e da ogni momento processuale rivoluziona, in fondo, tutto l'ordinamento giuridico del nostro Paese che prevede la presenza di questa parte, sempre che si discuta o si decida in materia di famiglia e di stato delle persone.

Il disposto dell'articolo 2 e quello dell'articolo 9 — lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia a tutti gli effetti dal giorno dell'annotazione nei registri dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio — è sostanzialmente e profondamente errato, perchè crea non solo notevoli difficoltà pratiche, ma si presterebbe anche ad evidenti,

facilissime, fraudolente dimostrazioni e fughe che non sarebbero certo idonee a garantire la validità di queste sentenze e l'opportunità di questi atti. Non sorge dubbio — perchè di questo alcuni hanno anche parlato — sul punto che gli effetti civili siano soltanto i rapporti tra i coniugi, i doveri e i diritti reciproci tra i coniugi e verso i figli, i rapporti patrimoniali, la filiazione anche di figli naturali, la patria potestà e il suo esercizio, l'obbligo degli alimenti, ossia tutto il complesso di diritti e doveri legato allo stato matrimoniale. Da questa ovvia considerazione sorge l'erronea formulazione dell'articolo 2 in relazione ad altre disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11. Tutto questo di certo in nome della fretta, del desiderio di voler comunque pervenire all'approvazione del presente disegno di legge.

Onorevoli colleghi, senza augurarci, anzi respingendo e condannando la possibilità che il rigido schieramento divorzistico rappresenti un precedente senza residuali conseguenze nella vita politica del Paese, noi non possiamo non fare appello alla coscienza dei singoli per un più responsabile giudizio, per una più convinta determinazione di merito su un problema, da noi non valutato e posto, come si è visto, esclusivamente o soltanto in termini religiosi e fideistici, ma soprattutto sul piano del diritto naturale e sul piano civile. Così operando, noi dovremmo prima affrontare il tema del diritto di famiglia, regolando in positivo quanto serve a rafforzare e consolidare il nucleo familiare prima di legiferare in direzione del suo indebolimento e della sua disgregazione, che sono la tappa precedente alla dissoluzione più netta, capovolgendo valori più volte ricordati ed esposti, verificati alla luce degli interessi globali della comunità italiana e filtrati nella dimensione più compatibile e più assimilabile alla tradizione civilmente laica del comportamento dei cattolici democratici italiani.

Il disegno di legge in esame è, pertanto, un fatto estremamente disgregatore della vita stessa del Paese, dei suoi più rilevanti valori morali nei quali si esprime e si sostanzia la sua esistenza, rappresentando in concreto l'esaltazione degli pseudo-valori espressi dalla società dei consumi, nonchè l'esasperante sfruttamento dei problemi della vita affettiva e sessuale. L'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano dell'istituto del divorzio, nel tentativo di distribuire un oppiaceo medicamento ad alcuni — perchè non sono infiniti i matrimoni sbagliati e infelici delle passate generazioni — significa, però, in sostanza la prospettazione ai giovani e per i giovani di una dimensione contrattualistica dell'istituto matrimoniale, di una valutazione individualista del consumismo sessuale, onde la nostra opposizione per ragioni costituzionali sul piano interno e su quello internazionale, per motivi biologici, per considerazioni profondamente morali che si riportano al concetto ed alla natura più profonda della legge che non deve esaminare i casi singoli, ma deve tener conto del bene comune, è, in fondo, l'unica risposta popolare, personalistica, comunitaria alla mistificatrice e velleitaria società consumistica, nonchè alla più deteriore strumentalizzazione della logica illogica del benessere individuale e della sublimazione degli interessi personali ed egoistici.

Sono queste, onorevoli colleghi, le considerazioni modeste ma convinte che abbiamo voluto esporre, in solidarietà con colleghi della nostra parte politica, della Democrazia cristiana che, in questa dura, difficile ma nobile battaglia fatta certamente di tensione morale, di volontà pacificatrice e moderna, esprime certamente quella che è la parte migliore del nostro popolo, di quel popolo che non si riconosce nei miliardari attori che scappano da Las Vegas a Parigi in cerca di orge, di divorzi e di divertimenti, ma di quel popolo che sanamente attende, e attendendo opera e realizza, faticando, per una comunità migliore, per un Paese più avanzato, più progredito, più civile, ma in cui il progresso, la civilizzazione e l'avanzamento siano il frutto di spirituali conquiste e non di appagamenti materialistici ed edonistici. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritta a parlare la senatrice Tullia Romagnoli Carettoni. Ne ha facoltà.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, del problema che questa legge affronta almeno una cosa non si può dire e cioè che non sia stato dibattuto nelle sedi più varie. Per questo sarebbe da parte mia veramente imperdonabile presunzione immaginare di poter recare lumi, argomenti nuovi o un qualsiasi contributo al dibattito di fondo. Del resto sono passati 92 anni dalla prima proposta di scioglimento del matrimonio presentata alla Camera dello Stato italiano, sono passati cinque anni dalla data di presentazione della proposta Fortuna, sono quattro anni che i due rami del Parlamento vanno discutendo la medesima. Resta invece il dovere, quello sì, di dire le ragioni per le quali si è favorevoli alla legge in esame, per le quali si confida che essa sia approvata dal Senato; resta anche da dire con che spirito ed in quale quadro questo consenso vada collocato.

Dirò subito che noi non consideriamo il divorzio una, come si suol dire, riforma creatrice, che lo consideriamo una necessità a sanare una parte di incongruenze del nostro vivere sociale, un necessario adeguamento al comune sentire della gente (non a caso il 97 per cento dei cittadini del mondo vive in regime divorzista!), un doveroso riconoscimento della libertà dell'individuo. Considerando, come noi consideriamo, che all'origine della famiglia siano essenzialmente i sentimenti umani, riconosciamo che esiste la possibilità umana del loro mutamento. La linea corretta, secondo noi, non è nel negare questa possibilità o nell'impedire che da ciò si traggano certe conseguenze, ma nel mettere in atto quanto è in potere della società e della comunità a che la crisi della famiglia che è in atto — bisogna riconoscerlo — trovi nelle nuove strutture sociali che dovrebbero crearsi o rinnovarsi uno sbocco positivo. Bisogna che questo nucleo fondamentale, come è stato qui più volte definito, possa vivere, possa essere protetto dai pericoli che la condizione socio-economica attuale comporta, in una parola, bisogna che tenda non a dissolversi ma a rinsaldarsi.

È ben vero che uno degli errori che ha informato tutta la discussione della legge Fortuna è stato quello di considerare il divorzio come una sorta di polo, mentre esso è invece un elemento della più vasta e complessa costellazione del come concepire la famiglia, la libertà della persona nel suo interno, i rapporti di quella con la comunità e via dicendo. Ma è anche vero che il divorzio è un rimedio estremo cui si ricorre quando il matrimonio, base della famiglia, è ormai morto (io sono d'accordo con quanto dice il relatore di maggioranza a questo proposito), quando la famiglia è finita, quando non esiste più un legame sostanziale fra i coniugi, quando — mi si permetta l'espressione — la vita è diventata un inferno con nessuna edificazione, checchè vogliate dirci, dei figli che in essa convivano.

Si tratta dunque, per ridurre il discorso a parole semplici, di codificare la morte di un matrimonio; morte riconducibile, come dicevo prima, ad una quantità di ragioni tutte diverse ed intrinseche alla società o anche alla stessa natura umana. Io ho ascoltato con grande attenzione alcuni degli oratori e particolarmente il senatore Trabucchi che ha parlato dei motivi di divorzio. Egli ha notato discrepanze e lacune nella legge e ha parlato, ad esempio, della possibilità che i dodici anni di condanna siano la somma di una serie di piccole condanne; devo dire che tutti questi argomenti non mi colpiscono particolarmente, perchè mi pare che fissare i motivi di divorziabilità sia una cosa estremamente labile. Infatti il matrimonio non termina perchè il coniuge ha una condanna o si verifica uno dei casi previsti dalla legge Fortuna-Baslini, ma perchè quella condanna o un altro caso ha inciso nell'animo dell'altro coniuge, o in quello di tutti e due, come è più comune, in un dato modo e ha spento appunto quel legame, quel sentimento, quella solidarietà che sono davvero alla base del matrimonio. Si può desiderare — la cronaca ce ne dà continue testimonianze — di restare legati anche ad un ergastolano, ma è giusto però prevedere che se questo sentimento non c'è si possano recidere certi vincoli. Il guaio

dunque non è, come è stato detto tante volte, il divorzio; è il disaccordo tra i coniugi. Tutta questa tematica è stata motivo di dibattito e di legislazione in tutto il mondo sicchè, come dicevo prima, la quasi totalità dei Paesi ammette il divorzio. Ora poichè non mi pare che il 97 per cento degli uomini viva in condizione di particolare efferatezza nè mi pare di poter affermare che l'Italia, la Spagna, la Repubblica di Andorra e quella di San Marino, per fermarsi all'Europa, siano palladio di ogni moralità, mi pare che sia ragionevole che una buona volta anche da noi, tenuto poi conto che l'integrazione europea vorrà anche pur dire almeno la tendenza alla omogeneizzazione dei costumi, la legge dello Stato, come in altri Stati costituiti da comunità ferventemente cattoliche, voglia considerare la possibilità di rescindere il vincolo matrimonale; insomma che si sia della opinione di Jemolo, tante volte anche questa citata, che i credenti ancorchè maggioranza non possano imporre la loro norma ai non credenti.

Invece, onorevoli colleghi, in Italia non si è voluta mai prendere in considerazione questa ipotesi. Si è creduto che, nonostante la profonda trasformazione che si è avuta nel nostro Paese, nonostante la crisi in atto dell'istituto familiare — basti pensare allo stragrande numero di famiglie illegittime, alle famiglie costituite da un solo coniuge — nonostante i contatti continui dei nostri concittadini con gli altri Paesi, nonostante la mutata condizione della donna, le insofferenze, le proteste giovanili, nonostante i nuovi fatti oppressivi legati ai compiti di lavoro a cui oggi sottostanno ambedue i coniugi, nonostante tutte queste cose, si è creduto che si potesse portare avanti *sine die* l'attuale legislazione matrimoniale.

Sull'argomento dello scioglimento del matrimonio, l'intransigenza dei cattolici e della Democrazia cristiana (forse è meglio dire così), è sempre stata assoluta ed in certi dibattiti che siamo venuti facendo con colleghe democristiane e con colleghe di altra parte sui temi della famiglia l'argomento dello scioglimento del matrimonio è sempre stato tabù. A tanta intransigenza, di necessità, si è venuta contrapponendo una sorta di intransigenza laica che ci ha portati — gli uni e gli altri — a limitare il terreno dello scontro privando gli uni e gli altri di ogni possibilità di respiro e di ogni possibilità di discorso allargato. Ed io credo che i colleghi, gli amici democristiani non si offenderanno se io lamenterò che mentre da parte laica si è sempre usato il massimo riguardo per le vostre convinzioni, i vostri turbamenti, il tormento della vostra coscienza, ben raramente da parte vostra sono emersi dei cenni di apprezzamento o di comprensione per la serietà politica che il problema riveste per noi, sia in ordine ai princìpi di libertà, sia in ordine ai princìpi — ci verrò tra breve — di autonomia dello Stato. Certo, in Occidente, la tradizione storica ha visto tutelata dalla legge l'indissolubilità propugnata dalla religione cattolica. Questa concezione ha avuto un alto valore positivo a difesa della famiglia e a difesa della dignità della donna: ma questo valore, che riconosciamo positivo in certe epoche, non può pretendere di avere dimensione eterna se mutino, come mutano, le condizioni della società.

Di fatto nel nostro Paese, instaurandosi un concetto della famiglia e del matrimonio diverso da quello codificato dalle leggi attuali dello Stato, si è ingenerata una tendenza, che io biasimo, a risolvere le proprie questioni di fatto. Scrive un giornale straniero che il divorzio in Italia c'è di fatto e non di diritto. Senza tener conto della legge, la gente si aggiusta da sè. Non solo: ma considera questa legge, come in effetti è, gratuitamente oppressiva e non corrispondente al comune sentire che va evolvendosi, mentre essa legge resta pietrificata.

Ed ecco di conseguenza i milioni di coppie fuori legge che vivono in condizioni di vivo malessere e di vivo disagio: lo riconoscete anche voi, lo ha detto or ora il senatore Murmura...

L A T A N Z A . Milioni proprio no.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Questo dicono le statistiche.

Guardi: io non credo molto alle statistiche, però esse danno la cifra di due milioni di coppie; siccome la coppia è fatta di due, arriviamo a quattro milioni di individui. Le statistiche non le faccio io, onorevole collega. Può darsi che siano un milione, 500 mila persone che vivono in stato di estremo disagio. (*Interruzione dal centro*). In ogni caso, quando si tratta di problemi della libertà, delle condizioni della famiglia, della vita spirituale, della situazione dei figli, io dico che 500 mila o 50 mila o 5 mila meritano la mia attenzione per trovare le soluzioni che io reputo migliori e l'attenzione degli altri per trovare le soluzioni che preferiranno.

E allora ecco: c'è una crisi sociale da affrontare. Certo, sono d'accordo: non basta il solo divorzio; ma esso è indispensabile, almeno per chi non fa proprio lo *slogan* del professor Gabrio Lombardi: meglio concubini che divorziati.

Ma qui ecco che il discorso si allarga subito. Voi ci dite che la legge in esame presenta incongruenze, lacune, errori. Ma a noi pare, onorevoli colleghi, che queste lacune, questi errori, queste incongruenze dipendano in gran parte anche dal vostro atteggiamento.

A questo punto, forse è lecito dare un giudizio sulla tenuta, sulla condotta complessiva del dibattito. Ebbene, l'intransigenza di fondo cui accennavo prima ha portato gli uomini politici della Democrazia cristiana, come sempre del resto in qualsiasi schieramento ove alligni il settarismo, ad una serie di valutazioni sbagliate ed in primo luogo a non credere che si potesse determinare lo schieramento divorzista che si è determinato. Di questo la relatrice senatrice Falcucci sottolinea, con altre parole (non ho qui con me la relazione), l'eterogeneità. La senatrice Falcucci, grosso modo, dice che questo accordo divorzista è un accordo superficiale perchè poi, nella valutazione di fondo, questo schieramento — ed è vero — avrebbe delle visioni differenti. Ma a questa eterogeneità non vorrà la relatrice — e non lo potrebbe per carità di partito — contrappone l'omogeneità dello schieramento antidivorzista, almeno quello parlamentare, che è costituito nel modo che tutti sappiamo in quest'Aula e nell'Aula della Camera!

In secondo luogo, la battaglia antidivorzista in Parlamento ha fatto un uso abbastanza disordinato e contraddittorio degli argomenti. Si sono accavallati con moto oscillante gli argomenti morali con quelli giuridici e tra questi si sono intersecati continuamente quelli derivati dal diritto naturale e quelli derivati dal diritto internazionale. Morale, politica, giure e diplomazia si sono mescolati, con la conclusione, che potrebbe anche non dispiacerci — ma ci dispiace poichè vogliamo fare un dibattito — con la conclusione, dicevo, di togliere credibilità e autorità agli argomenti nella misura in cui essi venivano usati non ad arricchimento di un dibattito, ma come strumento al fine pregiudizialmente stabilito di affossare la legge sul divorzio.

L'osservatore estraneo alle nostre cabale ancora oggi non ha ben capito, per esempio, la vostra posizione intorno all'eventuale scioglimento dei matrimoni celebrati con il solo rito civile e ciò perchè tutte le argomentazioni concordatarie e di diritto naturale sono sempre state aggrovigliate assieme. Nè meno strumentale, onorevoli colleghi, fu l'inaudita trovata di inserire la questione — indebitamente, come è stato chiamarente dimostrato — nel corso di una crisi governativa non priva di pericoli per lo Stato italiano, con l'aggiuntiva rivelazione, sconcertante davvero, di Note vaticane ricevute da ministri democristiani e forse non comunicate a ministri laici e certo non comunicate al Parlamento repubblicano.

Abbiamo così toccato con mano come il problema dell'autonomia dello Stato italiano non abbia perduto affatto, col passare di anni, di eventi e di generazioni, la sua attualità. Ebbene, tutte queste cose sono a monte di questa discussione ed anche da ciò deriva il fatto che, pur in seconda lettura, sussistono errori e lacune nella legge Fortuna-Baslini. Per tornare però a quanto dicevo più su, ripeto che siamo in Italia in presenza di una grave crisi dell'istituto familiare e che certo non basterà questa legge a risolverla.

Si è parlato spesso in quest'Aula di fenomeni aberranti che nel nostro tempo accadono nella sfera dei rapporti fra gli individui nella famiglia e fuori. Non vi è dubbio che leggiamo, vediamo, sentiamo cose e comportamenti che preoccupano persone della nostra formazione e della nostra educazione. A parte i fenomeni abnormi, non c'è dubbio che i rapporti fra i sessi, per esempio, sono intesi dai giovani in un modo assai diverso da quello tradizionale, nè è difficile anche in zone di opinioni non viziose o malate sentire dai giovani (magari marginalmente, ma il fenomeno c'è e ci deve preoccupare) addirittura il rifiuto pregiudiziale al matrimonio e alla formazione della famiglia come istituto stabile. È vero che questo avviene molto di più in altri Paesi che nel nostro, ma non sono tempi in cui le frontiere di Stato possano contare in questi casi.

Alcuni colleghi indulgono a delle vere e proprie diatribe contro la dilagante immoralità e si disperano e questa disperazione esternano perfino in ripetute interrogazioni al Governo. Personalmente credo che non ci sia da disperarsi, ma che ci sia da discutere seriamente su che cosa si abbia a fare perchè alcuni valori positivi prevalgano nella nostra società. Al solito non si tratta di reprimere, perchè la repressione non ha mai risolto nulla: si tratta invece, se vogliamo aiutare la famiglia, di vedere insieme seriamente, con pacatezza quali battaglie vogliamo condurre e quali obiettivi vogliamo proporci. Si tratta di non perdere tempo in battaglie di retroguardia o in prediche bacchettone, ma si tratta di fare in modo che la legislazione per la famiglia corrisponda alle convinzioni della gente di oggi, che le strutture sociali l'aiutino a vivere, che i giovani giungano al passo del matrimonio sia con una seria consapevolezza, che con la certezza che la società non li abbandonerà soli con i loro problemi.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(*Segue* ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA). Lo Stato moderno ha oggi compiti molto maggiori che per il passato: esso deve intervenire il meno possibile all'interno del nucleo familiare, ma il più possibile per tutelare questo nucleo dall'esterno.

Questi convincimenti, onorevoli colleghi, non sono nuovi nè per voi, nè per noi. Ma, colleghi della Democrazia cristiana, voi che forse giustamente ci accusate di perseguire un « particulare », dovete dirci che cosa avete fatto in tutti questi anni, nei quali avete avuto la maggiore responsabilità nel reggimento della cosa pubblica, per ovviare alle troppe ingiustizie e alle troppe incongruenze che ora giustamente venite denunciando. Io posso essere d'accordo con la senatrice Falcucci quando afferma che sarebbe più appropriato affrontare il problema del divorzio nel quadro del diritto di famiglia. Ma, per seguire il vostro ragionamento, se la situazione si è deteriorata al punto che siamo a questo, di chi è la responsabilità massima? Non prendetevela con gli onorevoli Fortuna e Baslini (che, poveretti, c'entrano ben poco!). Forse che coppie, individui che pagano il prezzo della disorganizzazione giuridica e sociale, figli sottoposti a condizioni ingiuste e discriminanti, non sono esistiti in questo volgere di anni anche prima della presentazione della celebre legge Fortuna? E quando mai, onorevoli colleghi, le proposte lacunose e parziali fin che volete, che dall'opposizione di sinistra non sono mancate (mi onoro anch'io di averne firmata qualcuna), hanno riscosso la vostra attenzione? Chi vi parla ha avuto l'onore negli anni '60 di essere la responsabile nazionale del Movimento femminile socialista, ed ebbe a partecipare, in quella veste, con l'indimenticabile onorevole Elisabetta Conci

(che ricordo con grande e commossa devozione) a lunghe riunioni di rappresentanti femminili dei partiti del centro-sinistra, allo scopo di ottenere dal Governo che si ipotizzava (e che poi venne) di centro-sinistra un impegno e un'azione particolare in merito alla revisione del diritto di famiglia. I partiti laici con un *fair play* forse troppo generoso non posero mai in quell'occasione il problema del divorzio, ma anche del resto della tematica non si fece un bel nulla, anche se voglio far salva la buona volontà dei movimenti femminili di tutti quanti i partiti.

E così ecco che oggi, 1970, noi abbiamo un diritto familiare (è stato detto anche qui molte volte) che si ricollega al codice napoleonico in contrasto con il modo di vivere di oggi, con la norma che regola popoli a noi pur vicinissimi, in contrasto, onorevoli colleghi, con la stessa Costituzione. Molti Paesi europei procedettero a revisioni sostanziali già dopo la grande guerra: ricordo la revisione del codice scandinavo del 1920, le revisioni, sia pure parziali, belga e francese. E quasi tutti i Paesi hanno generalmente provveduto a trasformazioni di gran peso dopo l'ultima guerra; in Italia nulla, con i peggioramenti del codice Rocco, almeno per alcune parti. E la stessa proposta Reale, che io definirei ora, adoperando in modo trasposto le parole con cui allora la presentò il Ministro al Parlamento, più legata alla tradizione che alla realtà, ha fatto la fine che sappiamo. Ma anche perchè (perchè non lo debbo dire?) fu da troppi afferrata come un tentativo di alternativa alla legge Fortuna, un tentativo strumentale di allungare il discorso per non arrivare al temuto nodo. E questa ombra, forse immeritatamente, grava anche sulle pur pregevoli proposte della onorevole Martini, della senatrice Falcucci, che avete depositate. L'ombra del sospetto grava su queste, come grava sulla vostra tardiva urgenza in merito all'adempimento costituzionale che riguarda il *referendum*.

Dico tutto questo perchè ci si renda conto del clima che si è determinato e perchè vogliate voi stessi riflettere sulle responsabilità che sono vostre e sul perchè certi accenti giusti dei vostri discorsi, anche se qualche volta con un tono un po' troppo predicatorio, non riescono a trovare udienza da parte nostra. Io penso che quando noi avremo approvato questa legge ne coglieremo le insufficienze che già ravvisiamo, ne coglieremo altre ancora, onorevoli colleghi: il suo ingresso in un ambiente legislativo che muove da concezioni tanto diverse ne renderà forse non facile il funzionamento; i temi dei rapporti personali tra i coniugi, dei rapporti patrimoniali, della filiazione diverranno forse anche più brucianti. Ma il rimedio a questo non è quello di tentare qui un rabbercio *in extremis*, ma è di prendere tutti insieme il solenne impegno di dar mano alla riforma del diritto familiare. Giacciono in Parlamento cinque proposte sull'argomento, e io vorrei, onorevole Presidente, annunziare qui che il nostro Gruppo, nei modi consentiti, farà tutto il possibile perchè queste proposte di legge vengano il più presto in discussione. Voglia la Presidenza, fin da questo momento, prendere atto di questa nostra richiesta e volontà.

Il nostro pensiero è, dunque, che si debbano affrontare i temi che la situazione impone ed arginare, se è possibile, se si è ancora in tempo, con leggi giuste l'invalso metodo di risolvere le questioni di fatto, di farsi giustizia da sè e di considerare la legge un impaccio. E noi pensiamo inoltre che nel limitato campo che si prefigge, a questi fini, cioè di arginare l'invalso metodo di risolvere di fatto, per esempio, i propri casi, la legge Fortuna-Baslini possa corrispondere; ed è questa per noi una ragione per approvarla.

Inoltre, mentre è quasi certo che la questione del divorzio è stata fin qui un sasso nell'ingranaggio di revisione del diritto familiare — non potendosi quel nodo eludere, si è preferito, diciamolo pure, rinviare tutto — mi pare ragionevole pensare che esso, una volta approvato, sarà un elemento che metterà in moto, anche per le contraddizioni che, siamo d'accordo, insorgeranno, quel necessario processo di revisione.

Divorzisti come siamo, siamo però tra quelli che pensano che la guerra di reli-

gione non s'abbia a fare nè per questo nè per altri argomenti; e siamo anche convinti che la guerra di religione non si farà per la fiducia che abbiamo nel buon senso degli uomini e nella capacità di saper distinguere i diritti del cittadino da quelli del cattolico, i doveri di quello dai doveri di questo, le prerogative dello Stato da quelle della Chiesa. Che poi sull'argomento i blocchi non siano così massicci come si vorrebbe far credere, ce lo dimostrano le voci pacate, pur nel momento più aspro della polemica, di autorevoli esponenti dell'Università Gregoriana quali i padri Tufari, Alegria e Pin, così come le posizioni espresse da « Aggiornamenti sociali », organo dei gesuiti di Milano. Del resto che i pareri siano divisi, la discussione aperta e che esista qua e là una certa propensione ad esaminare serenamente le ragioni dei laici lo riconosceva, mi pare, settimane or sono, lo stesso « Osservatore » per la penna del suo vice direttore Alessandrini.

Personalmente considero sintomi positivi — non a che la nostra tesi sia accolta ma a che il clima si distenda — la rinuncia — non sto a giudicarne le motivazioni — a tenere in piena campagna elettorale una manifestazione antidivorzista già indetta dai Comitati civici e la interruzione di una certa trasmissione vaticana dal titolo: « Per la coscienza comunitaria cristiana, prospettive e problemi immediati in Italia ». Sintomi di serietà, come sintomo di serietà, anzi testimonianza di serietà, è la pacata e dignitosa stesura della Nota italiana al Vaticano che ci è stata distribuita.

Tutti questi sintomi, dunque, ci fanno sperare che la guerra di religione non si farà, che i cosiddetti storici steccati non risorgeranno, che il bene della pace religiosa non sarà tolto agli italiani, così come sarà riaffermata l'autonomia piena dello Stato.

Consideriamo questo, onorevoli colleghi, non una vittoria dei divorzisti, ma una vittoria dei cittadini italiani, del Parlamento italiano e dei suoi governanti.

Non sappiamo se alcuni cittadini o cinque Consigli regionali vorranno, qualora il Senato approvi la legge Fortuna, richiedere il *referendum*. È un diritto costituzionale ineccepibile, ma proprio perchè siamo contro la guerra di religione e siamo per la pace religiosa, non nascondiamo i nostri timori sulle conseguenze che tale richiesta potrebbe avere. Avremmo una inevitabile campagna elettorale — sì, una vera e propria campagna elettorale — su un tema delicatissimo, un dividersi dei cittadini su un tema a forti implicazioni ideologiche e religiose, una divisione che passerà all'interno delle famiglie e delle classi, creando forse dei guasti irreparabili a quel patrimonio di solidarietà che si è andato faticosamente costruendo. La vincano o no gli antidivorzisti, resterà stabilito che una nutrita minoranza, o una maggioranza — è poi lo stesso — degli italiani avrà votato contro una richiesta che, piaccia o non piaccia, a qualsiasi escogitazione si ricorra, verterà attorno ad un problema della religione cattolica; si dovrà concludere allora che non è vero che la quasi totalità degli italiani siano cattolici obbedienti ai dettami della Chiesa? Di simili inevitabili divisioni pagherebbe il costo il Paese nelle sue componenti più deboli e più diseredate, e lungo poi sarebbe il lavoro per ricucire quanto si sarebbe diviso, lavoro — è chiaro sin da ora, qualsiasi cosa avvenga — che dovrebbe poi vederci di nuovo uniti nella bisogna di ricucire e di ricostruire una unità.

Ma lasciamo questo che è un problema del poi.

Tuttavia, avendo fatto cenno ai rischi che sempre maggiormente colpiscono chi meno ha, chi è più debole, chi è meno difeso, vorrei per un solo momento ricordare quanto pericolosa sarebbe l'attuazione in Italia di un regime matrimonale diverso a seconda che il matrimonio sia contratto col solo rito civile o secondo il Concordato.

Tale tesi, affacciata se non erro alcuni anni fa dal professor Ciprotti, raccolta per discuterla dall'avvocato Picardi e che oggi, se non vado errata, parrebbe in qualche modo forse accettata oltre Tevere, ha in sè un certo fascino illuministico. Mi spiego: può piacere al ragionatore astratto immaginare una società dove il cittadino libero e consapevole, non condizionato da fattori

esterni scelga, guidato dai puri dettami della sua coscienza e del suo convincimento. Ma, a parte l'ingiustizia morale e politica nei confronti dei troppi cittadini legati dal matrimonio concordatario per il passato, a parte l'indubbio contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, più volte autorevolmente documentato, vorrei sottolineare qui in Senato a quali possibilità di pressioni e di abusi potrebbero essere fatti segno i cittadini, soprattutto nei piccoli centri o in certe comunità. Penso alla situazione di un giovane o di una giovane che volesse scegliere il matrimonio civile in una comunità — mi riferisco ad esempio a certi centri bianchi del Veneto — dove famiglia, pubblica opinione, datore di lavoro la pensassero diversamente. Esempio classico di come le libertà formali non siano sufficienti, di come il cittadino soggiaccia spesso a pressioni gravi e di come rischi spesso di pagare prezzi altissimi per le sue cosiddette ribellioni e sia spinto dalle condizioni oggettive al più piatto conformismo e a privarsi perciò di alcune libertà che pur gli sarebbero concesse.

È la vicenda di tutti i giorni nel nostro Paese su tanti problemi; non creiamo un altro incentivo a questa triste illibertà sostanziale che è un segno dei nostri tempi e non solo in Italia, onorevoli colleghi. Come ho detto, io non intendo riaprire il dibatttito di principio sul divorzio; ad ogni argomento è stato fino alla noia contrapposto argomento. Ma vi è un argomento del dibattito che vorrei chiarire, perchè più volte ci è accaduto di udirlo portato avanti da quelli che massimamente ci devono interessare e cioè i giovani e or ora dal collega Murmura.

Si dice che il divorzio sarebbe una rivendicazione borghese legata ad un'etica del matrimonio che punta su un regime contrattualistico e individualistico del consumo sessuale e lo considera elemento di integrazione ulteriore nella civiltà dei consumi e come tale da contestarsi. Ora, a parte il discorso generale sul modello della società futura, che è ancora tutto da farsi, mi pare ovvia l'osservazione che il discorso esiste da sempre, fino dalle società primitive ben più antiche della società dei consumi e che dal punto di vista politico — chè in sede politica siamo — questa impostazione del problema fatta oggi in nome dello spiritualismo cristiano viene oggettivamente in aiuto ai fautori dell'involuzione post-conciliare.

Certo, il divorzio riguarda la libertà della persona, ma tale libertà, pur senza farne un mito, nessuna civiltà degna di questo nome può vilipendere, e men che mai — tanto per essere chiari — una società che si ispiri ai princìpi del socialismo, i quali tale libertà, lungi dal negare, esaltano.

Per concludere, onorevoli colleghi, nel 1878 il deputato Morelli indicava nella sua proposta le ragioni per le quali reputava opportuna l'istituzione del divorzio nei seguenti punti: 1) sviluppo della personalità della donna in relazione alla mutata coscienza sociale della società; 2) sconnessioni e disarmonie giuridiche della famiglia; 3) ammissione del divorzio da parte di tutte le Nazioni civili; 4) ragioni morali di libertà della coscienza individuale dell'uomo. Il linguaggio è un po' vecchiotto, ma le ragioni sono sempre valide. Del resto, tutta questa *querelle* non si è caratterizzata per avvenirismo o novità; non a caso è un problema risolto da decenni negli altri Paesi! Ed è perciò che contro-ragioni e contro-argomentazioni ai quattro punti del deputato Morelli sono anch'esse terribilmente vecchie.

Ultimamente, tra le molte carte che riceviamo dagli antidivorzisti, abbiamo ricevuto un pacchetto di schede del movimento antidivorzista italiano laico (non so di che si tratti) il quale ci ha cortesemente inviato una serie di schede appunto riproducenti il pensiero di uomini illustri « che l'hanno preceduta ». Ciò è molto lusinghiero, perchè l'idea di essere uomini illustri, sia pure preceduti da molti altri, è sempre bella, e in tempi in cui i parlamentari non godono di una enorme buona stampa o popolarità l'idea di essere da qualcuno definiti persone illustri è certamente una cosa che fa piacere. Però, questi uomini illustri che ci hanno preceduto, onorevoli colleghi, ci hanno preceduto di molto, forse di troppo perchè in una materia che riguarda l'evolversi

della società se ne possa tener conto. Infatti sono: Augusto Comte, Antonio Salandra, Emanuele Gianturco, Martin Lutero, Gladstone, Sorel (che per la verità nella citazione dice una cosa che non c'entra, ma non importa), Ruggero Bonghi ed Enrico Morselli. Suvvia, è ben tempo di chiudere la secolare polemica con un provvedimento giusto, che viene incontro ad alcune necessità dei cittadini: invece adoperiamoci perchè in tale necessità i cittadini si trovino il meno possibile.

È ben raro che due giovani pensino di sposarsi a tempo; l'amore si illude sempre di essere eterno! Cerchiamo che questa volontà di eternità non sia minata da cause esteriori; facciamo il nostro dovere di legislatori per mutare in senso positivo le strutture della società. E quanto ai cattolici, riflettano che non è mai la forza della legge quella che salverà le anime e usino la grande forza spirituale del cattolicesimo per persuadere a non divorziare e non per imporre una legge allo Stato laico.

Qualche anno fa lessi un deliberato dell'Assemblea valdese del 1967 che mi colpì profondamente e che vorrei rileggere qui. Dice quel deliberato: « I credenti approveranno una legislazione civile che prevede il divorzio non per usarlo nè per accreditare l'idea che esso sia accettabile, ma come doveroso riguardo verso la coscienza di chi non crede. Senza questo riguardo la predicazione dell'Evangelio è, se non impossibile, molto difficile ». Non è una voce laica, onorevoli colleghi, nè una voce divorzista. Anche per questo — e termino — non ho mai creduto che su questo tema lo schieramento, a parte la valutazione religiosa, avesse ad essere di laici da una parte e credenti dall'altra l'un contro l'altro armati. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Mazzoli. Ne ha facoltà.

M A Z Z O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, con il mio intervento sull'importante e delicata questione del divorzio vorrei cercare non tanto di concorrere ad illustrare alcuni dei molti argomenti che vengono sollevati intorno al complesso problema quanto di offrire un modesto contributo alla riflessione per dare una risposta a un dovere di cittadino, di cattolico e di rappresentante della popolazione della mia valle, con la quale ho combattuto le battaglie della libertà.

Il modo con cui la discussione si svolge e procede porta alla conclusione che siamo di fronte stranamente a posizioni rigide e preconcette proprio in una materia che non tanto appartiene alla sfera politica ma piuttosto spetta maggiormente alle convinzioni personali. Stupisce ed appare paradossale l'esistenza di due blocchi, costituiti dai partiti e non composti da singole individualità, di fronte ad una questione che passa attraverso tutti i raggruppamenti e tutti gli schieramenti. Nasce da questa situazione contraddittoria la tentazione di contrabbandare tutti i sillogismi che recano a monte una categorica errata interpretazione della volontà dell'elettorato e portano ad una conclusione che non ha più rispondenza nella realtà viva e concreta della stragrande maggioranza delle persone che noi dobbiamo rappresentare.

Si cammina su posizioni incomunicabili perchè noi non ci sforziamo onestamente e lealmente di considerare, esaminare ed interpretare la volontà degli elettori nei riguardi di un evento che inciderà profondamente sull'assetto e sulla sorte della nostra civiltà. Il dovere inderogabile di osservare costantemente i rapporti che si costituiscono con il sistema democratico e l'esigenza di rispettare lealmente la dignità degli elettori fanno sorgere un problema di fedeltà e una questione di coscienza. Secondo quest'impostazione non mi pare giusto che ai parlamentari cattolici si possano concedere argomentazioni prevalentemente di natura laica e non anche considerazioni di ispirazione religiosa, anzi più propriamente di origine spirituale; a me pare corretto ritenere che gli stessi laici, nell'interpretazione esatta della volontà dell'elettorato, hanno il dovere di argomentare anche in forza di postulati religiosi. Credenti e non credenti, divorzisti e antidivorzisti devono affrontare la stessa problematica e sostenere le stesse preoccupazioni perchè

la famiglia non è un monopolio nè della Chiesa nè della Democrazia cristiana, ma un valore di tutti i cittadini ed un bene della società nel suo insieme.

Non possiamo pretendere di richiamarci alla coerenza con lo spirito della Costituzione e alla volontà di chi ha dato il voto sia ai partiti di centro come a quelli di destra e di sinistra quando operiamo un mutamento di rotta che offende coloro che sono contrari al divorzio. Vorrei che nessuno dei colleghi senatori, ai quali vanno il mio rispetto e la mia stima, si trovasse costretto, a cose fatte, a dover rispondere a se stesso e all'elettorato di aver praticato un falso ideologico per avere introdotto nella nostra legislazione delle modifiche con variazioni interpretative ad un concetto chiave come quello della famiglia fondata sul matrimonio che verrebbe distorto e capovolto con la forza contingente ed occasionale dei numeri.

Il disegno di legge Fortuna con l'articolo 1 introduce un tipo di divorzio così ampio che distruggerà la famiglia e porterà confusione nella nostra società. L'esemplificazione dei casi di scioglimento previsti dall'articolo 3 non è che una pietosa copertura per nascondere con sentimento di umana comprensione il gravissimo significato, la terribile portata del primo articolo nel quale a me pare stia tutta la legge. Gli altri articoli sono semplici accorgimenti per coprire con frasche e velami la profonda fossa che si sta per scavare davanti ai passi della nostra gente. l'articolo 1 dice: « Il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio quando accerta l'inesistenza tra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita ». Non mi è mai capitato nella mia professione d'insegnante di storia di leggere in una qualche legislazione una norma più generica e più assurda. I tempi di decadenza della nostra civilità hanno sempre avuto la luce del diritto che ha orientato verso la precisione e la saggezza. Pare ora che le nostre leggi stiano per divenire non solo più cattive, ma anche più deformi degli editti dei sovrani barbarici, i quali dopo la conquista delle contrade d'Italia sentirono almeno il fascino della nostra civiltà.

Signor Presidente, la legge sul divorzio non solo è cattiva, ma è informe, ambigua, confusa; produrrà un mucchio di guai anche agli occhi di coloro che credono di risolvere alcune situazioni pietose e diventerà contraddittoria anche per gli stessi sostenitori del divorzio. Io non riesco ad immaginare come un giudice possa accertare l'esistenza o meno di un vincolo spirituale e penetrare nel grande mistero delle anime. Anche se nelle facoltà di giurisprudenza si farà studiare la psicanalisi serviranno ben poco nelle incalzanti vicende della vita di ogni giorno gli insegnamenti di Freud. Povero giudice! La sua posizione, nella mia mente, oscilla tra il patetico, il grottesco e il tragico. Un giudice romantico e paterno, se qualcuno ne rimarrà, non potrà certo attardarsi a sfogliare la margheritina per accertare se i due si amano o non si amano, ma diventerà uno dei tanti impiegati dello stato civile che farà apporre qualche firma su dei moduli.

Non vi saranno creature, non anime, ma pezzi di carta. Un giudice spregiudicato e senza cuore potrà forse avvicinarsi come un povero diavolo alla grandiosità di Minosse che « giudica e manda secondo ch'avvinghia », ma ne sfuggirà terrorizzato perchè gli uomini, per buona fortuna, non hanno la coda nè le cattive leggi la possono facilmente fornire.

Forse Amleto penetrerà nell'anima di molti giudici bravi ed onesti: che posso fare? Sono marito e moglie o non lo sono più? Ecco il dilemma. Siamo ad una pericolosa svolta della nostra civiltà e non soltanto ad una involuzione occasionale e circoscritta del diritto.

Il matrimonio nella vita del cittadino e della collettività è un fatto serio molto importante che comporta senso di responsabilità e completo possesso di tutti i requisiti giuridici e fisici. La mia esperienza e le mie riflessioni mi portano ad esprimere un atto di completa fiducia nella famiglia che è ancora la parte più sana e vitale della nostra società, proprio mentre viene presentata come un cumulo di macerie. La mia fiducia va in particolare alle famiglie della mia terra bresciana e della mia valle camonica per le

quali chiedo attenzione, amore, sollecitudine e non la fredda arma del divorzio.

Esistono ingiustizie e sofferenze per l'insufficienza di un codice vecchio? Facciamo un codice nuovo sul diritto di famiglia che protegga i coniugi e difenda i figli. Noi legislatori dobbiamo aiutare gli sforzi tesi a superare gli ostacoli e i contrasti che possono minacciare il matrimonio e che in moltissimi casi sorgono non per colpa di uno o di ambedue i coniugi ma dalla complessità e dalla difficoltà della vita sociale, che manca dell'assistenza necessaria per seguire armonicamente i ritmi del progresso.

Mentre la discussione sull'introduzione del divorzio purtroppo si presenta in Parlamento con aspetti più di natura politica, che assumono rigidità di contrapposizione, piuttosto che come argomento che appartiene alla totalità dei cittadini e che investe le caratteristiche della nostra civiltà, così non avviene nel Paese da quando il dibattito ha richiamato l'attenzione dei cittadini.

Mentre in Parlamento vi sono partiti divorzisti e antidivorzisti senza alcuna possibilità di compenetrazione, nel Paese il problema viene più serenamente e obiettivamente considerato, cosicchè si trovano persone contrarie al divorzio tra i partiti divorzisti e non è raro il caso di incontrare sostenitori del divorzio tra i democristiani o addirittura tra i preti.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(*Segue* M A Z Z O L I) . L'indissolubilità del matrimonio non è appannaggio clericale e non è neppure un modo d'essere della societa imposto dalla Chiesa cattolica allo Stato.

L'opposizione al divorzio non deriva soltanto da motivi di ordine religioso di pertinenza dei cattolici praticanti, ma piuttosto sorge dall'intima natura della nostra civiltà che noi dobbiamo interpretare nella realtà presente, conoscere nei precedenti storici per giungere a disporre le norme del futuro.

La famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio, non è un articolo occasionale ed estemporaneo della nostra Costituzione, ma rivela un principio costante e fondamentale della società italiana. Al di sopra dei partiti, delle singole religioni, delle posizioni giuridiche, delle dottrine e dei trattati internazionali vi è la sacralità del matrimonio, che è un patrimonio inalienabile e irrinunciabile della nostra civilità. Il matrimonio è sacro nell'animo del nostro popolo quando liberamente e serenamente si può esprimere al di fuori di ogni polemica e strumentalizzazione politica.

La sacralità dei vincolo matrimoniale nasce all'origine del sentimento popolare e non è classificabile, nè in termini strettamente politici, nè in forme esclusivamente ecclesiastiche. Tale sentimento comporta un vincolo che deriva da un rapporto di natura sacra: simile *religio* è un atto dello spirito che non è traducibile esclusivamente secondo i princìpi della fede cattolica e che non ha riferimento soltanto alle religioni positive. La sacralità del matrimonio è una realtà per la nostra gente e, se vogliamo essere onesti, dobbiamo ammettere che è un sentimento spontaneo tanto in coloro che votano per il Partito comunista come in quelli che votano per il Partito liberale o socialista. A me pare che non si possa legiferare con l'intenzione di modellare il popolo secondo le proprie convinzioni ideologiche perchè in quel momento si tradisce la funzione del legislatore, che è propriamente quella di interpretare e tradurre i modi di essere della nostra civiltà.

L'indissolubilità del matrimonio è intrinseca alla natura dell'atto; è il suo modo di essere e non è un effetto che si possa regolare o sciogliere. Le costituzioni si possono dimenticare ed anche innovare; i patti internazionali superare ed anche mutare, ma non si può, onorevoli senatori, giungere a

tradire su posizioni precostituite lo spirito del popolo. A me tale strano e inconcepibile atteggiamento pare assai grave e non vi è dissertazione giuridica o destrezza accademica che possa nascondere nel giro delle parole o nell'ambito del pensiero la terribile verità di un tradimento.

A questo punto non mi interessano più le posizioni di questa o di quella diplomazia, i codici o i trattati, i laici e gli ecclesiastici, la Chiesa cattolica o i Patti del Laterano, ma provo dolore per un provvedimento contro natura che è sostanziale negazione della nostra libertà.

Alla libertà con i partigiani delle mie Fiamme verdi ho cercato di dare tutto quello che potevo e avevo, ma non avrei mai pensato di assistere alle distorsioni e alle deformazioni della libertà. Quando la materia verrà sottoposta al *referendum* non vi sarà pericolo di una guerra di religione nè sorgeranno storici steccati tra Guelfi e Ghibellini, ma si avrà libera e diretta espressione su una questione che riguarda propriamente ogni singolo cittadino, considerato che il Parlamento con il suo comportamento rende dubbia la competenza della delega politica. Comunque della questione i partiti non hanno fatto argomento specifico delle campagne elettorali nè su quest'argomento hanno chiesto di esprimersi con precisione e spontaneità all'elettorato. Trovandosi i partiti su posizioni statiche e rigide gli interventi sul divorzio assumono il significato di testimonianza per un dovere soggettivo che non trova alcuna possibilità di sviluppo nella discussione parlamentare.

Trattiamo il divorzio come un qualsiasi altro argomento di natura politica. A me pare che qui stia l'errore che verrà rimproverato al Parlamento dalla maggioranza del popolo italiano. Anche se qualcuno trovasse gli argomenti più convincenti contro il divorzio so bene che non c'è possibilità sul piano politico di spostare un solo voto; decide il partito, conta il numero, null'altro.

In tale situazione ritengo sia mio dovere far conoscere ai miei elettori con chiarezza e onestà il mio pensiero. Con il mio intervento desidero anche interpretare e presentare alcuni aspetti della civiltà e della società della gente di montagna. In particolare vorrei richiamare l'attenzione del Senato sulla situazione sociale ed economica dei territori montani dove l'introduzione del divorzio porterà assai gravi conseguenze. La povertà dell'economia e quindi la pratica impossibilità di un'occupazione sul posto dei componenti della famiglia costringono all'emigrazione che comporta assenze periodiche anche per lunghi periodi. La famiglia di montagna è ancora legata a sani e duraturi sentimenti di dovere e di affetto. Superando la tradizionale forma patriarcale assume e mantiene le dimensioni della *gens* o parentela costituita da tante unità familiari. I nuclei familiari si trovano oggi di fronte ad una continua e rapida trasformazione della situazione d'ambiente a seguito del mutare delle condizioni di vita. Occorre aiutare con buoni e saggi interventi economici e sociali la famiglia delle zone depresse a mantenere l'unità e a conservare i valori civili e morali che le sono caratteristici. Non possiamo dilaniarla con una carica di dinamite come il divorzio che porta alla divisione e alla dispersione.

Dobbiamo tutelare i valori fondamentali della famiglia di montagna che in pace e in guerra molto ci ha insegnato e molto ci ha donato. Gli alpini non costituiscono soltanto un patrimonio di valore in guerra tradotto in atti di eroismo riconosciuti dalla patria con devota ammirazione ma rappresentano i valori della loro gente e la virtù delle loro famiglie. Sono così e si sono comportati da galantuomini e da bravi soldati perchè provengono da famiglie sane e da un ambiente sereno e severo.

I canti della montagna e in particolare le canzoni dei nostri alpini sono intessute e permeate dall'amore per la famiglia, dal calore degli affetti dal desiderio di solidarietà. Questa è civiltà! Così è la nostra società che stiamo cercando di avviare verso una concezione puramente materialistica costituita soltanto da interessi economici e da passione erotica. Noi, così facendo, legiferiamo staccati dal nostro popolo, freddi in dissertazioni giuridiche, vuoti nello spirito, illusi che alcuni rimedi meccanici guariscano i mali dell'anima e le deviazioni psicologiche.

Per salvare la montagna sono urgenti e necessari interventi organici in difesa dell'uomo e della sua famiglia. Della gente di montagna in questi anni ci si è troppo spesso dimenticati, mentre era necessario provvedere con saggezza e precisione. Pare proprio vero il detto: Dio creò gli alpini, li scaraventò in montagna e disse loro: arrangiatevi. Essi si arrangiarono come poterono; poi se ne andarono per il mondo ritornando periodicamente a trovare i loro cari, riportando alla loro patria il frutto in denaro della loro sofferenza e della loro fatica. Ora si vuole invitarli ad andarsene via perchè l'Italia non sa più che farsene di loro. Ormai sembra che il desiderio di tornare dalle loro spose, dai loro figli e dai loro vecchi sia un sentimento di una volta da far dimenticare per un individualismo spregiudicato che non darà mai nè pace nè serenità.

L'istituto del matrimonio è un fatto di civiltà ed ha un valore essenzialmente sociale; nè può essere considerato una somma di singoli casi da sciogliere e ricomporre come se si trattasse di fare addizioni o divisioni di tipo matematico. Proprio mentre la solitudine dell'uomo moderno diventa sempre più acerba e triste noi non ci dovremmo adoperare per far dimenticare che la famiglia è solidarietà e carità, è sacralità per libero atto dello spirito. Tale libertà è viva ed operante all'atto della costituzione del vincolo matrimoniale, ma diventa individualismo ed egoismo e distrugge se stessa col divorzio. La legge del gran divorzio, che viene chiamata con grave imprecisione ed ambiguità « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », arriva addirittura al ripudio, che è un modo di comportarsi barbarico e non civile. Forse perchè la gente di montagna ha nel sangue il senso del dovere e lo spirito di solidarietà respinge come un modo innaturale d'essere il divorzio.

I montanari diranno di no col *referendum* al divorzio perchè è una mina che sapranno disinnescare; diranno di no perchè la loro silicosi ha bisogno di affettuosa assistenza e non di divisione e di abbandono; diranno di no perchè la famiglia appartiene a loro e non ad un Parlamento che fa le leggi abbagliato dalla demagogia.

La storia ci insegna che nei tempi della decadenza gli uomini si lasciano facilmente prendere dai divertimenti insani e dal sesso che comportano provvedimenti facili e che costano poco. Lo sanno i « cinematografari » ma è molto grave per tutti noi trasferire nel corpo del nostro popolo atteggiamenti e forme di vita propri di un ristretto ambiente di persone che fanno spesso delle passioni insane strumento di lavoro. Coloro che operano e vivono negli ambienti del bel mondo restano comunque meno contagiati dal disordine spirituale e civile che viene come conseguenza del divorzio, perchè al veleno lentamente si abituano, come faceva Mitridate per sfuggire alla morte, o del veleno conoscono le caratteristiche e gli effetti, così che possano respingerlo. Gli abitanti delle zone depresse e dei territori montani si trovano in ben diverse condizioni per affrontare i pericoli ed il male del divorzio dal quale rischiano di essere attratti come i giovani dalla droga alla quale chiedono di risolvere i problemi della vita con una facile e pericolosa felicità.

La montagna ha bisogno di provvedimenti sani e seri, non di leggi trabocchetto, fatte per sconvolgere la società e per considerare normali le situazioni e le posizioni che sono il risultato di mali che non si curano con provvedimenti meccanici e strumentali. Certo, il divorzio costa poco al Parlamento e non comporta spesa; ma non guarirà mai nessuna situazione. Costa molta più fatica una buona legge per la montagna, ed allora non ci si pensa e non la si fa.

La legge n. 991 del 25 luglio 1952 ha cessato ogni validità dal 31 dicembre 1968. I montanari hanno chiesto una nuova legge, ma il Parlamento non ha ancora risposto, anzi ha dimenticato anche la vecchia. La gente di montagna aspetta ormai con impazienza e ci guarda sorpresa perchè non riesce a capire come mai in mezzo a tanti problemi importanti ed urgenti noi andiamo ad inventare il divorzio come se si trattasse della panacea per tutti i mali.

La montagna ha bisogno che noi salviamo il montanaro con la sanità civile e morale della sua famiglia. La famiglia in montagna più che altrove è la base naturale della società e la premessa indispensabile per ogni

sviluppo sociale ed economico. Noi possiamo pensare di promuovere una nuova economia in montagna soltanto proteggendo il nucleo familiare con i suoi valori di fedeltà, laboriosità e costanza. Dobbiamo spostare la nostra attenzione dall'azienda come fatto esterno di natura materiale all'azienda come entità familiare di promozione che opera ordinatamente nei vari settori dell'agricoltura, del turismo, della piccola industria e dell'artigianato. Intendo dire che la famiglia in montagna oltre che un valore morale e civile da salvare come bene irrinunciabile ha importanza anche come ordinamento per il progresso economico. La salvezza della montagna, quando finalmente avremo la buona volontà e il buon senso per cercarla, la troveremo solo nel montanaro che con la sua famiglia possa diventare imprenditore di una azienda alla cui esistenza concorrano redditi diversi.

Il Parlamento deve urgentemente intervenire a dare i modi e i mezzi che consentano alle famiglie di montagna di operare. Quando con una legge sul divorzio, così come è congegnata, noi praticamente diremo: dividetevi pure e andate per il mondo senza più ricordi e affetti, perchè ormai a fare gli emigranti ci siete abituati e noi non abbiamo il tempo per pensare a voi, in quel momento noi tradiremo il nostro popolo. Così come in montagna non si può vivere ormai più di sola agricoltura o di sole piccole industrie e raramente di solo turismo, allo stesso modo in montagna non c'è spazio per l'egoismo divorzista ed è grave indicarlo come un rimedio ai molti mali.

Non è questo il modo di affrontare i grandi problemi della nostra società, ma una tentazione ad eluderli nella superficialità del colpo ad effetto e del risentimento politico. Noi montanari chiediamo una buona legge per la montagna e non una pessima legge per il divorzio; noi invitiamo gli onorevoli senatori a considerare le realtà concrete, a svolgere diagnosi serie ed attente per curare le disfunzioni sociali con provvedimenti propri e specifici. Noi indichiamo nella famiglia da difendere e proteggere nei suoi valori e nelle sue virtù un gran patrimonio, che ci può aiutare a risolvere anche i difficili problemi di natura economica e di giustizia sociale.

Signor Presidente, ho protestato e criticato, ho contestato e proposto, ma la mia posizione più vera e profonda è l'amarezza, la tristezza e una grande preoccupazione. Avrei preferito non essere mai giunto in Parlamento piuttosto che dover assistere impotente e smarrito all'assurdo svolgersi della vicenda sul divorzio. Voglio comunque sperare e augurare che la saggezza del Senato possa ancora illuminare i giorni del popolo italiano. Grazie. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Piccolo. Ne ha facoltà.

P I C C O L O . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sembrerebbe che nella nostra Assemblea, dopo gli ampi dibattiti ed i relativi risultati nell'altro ramo del Parlamento, i commenti appassionati della stampa, non resti che adempiere ad una formale e rassegnata espressione di volontà in quanto necessaria all'integrazione dell'*iter* che il presente disegno di legge deve necessariamente percorrere sul piano formale e giuridico.

Ritengo, invece, che il riesame dello stesso disegno di legge, dopo l'intervallo di alcuni mesi dall'eco suscitata dall'emozionante problema per la prima volta profilatosi in tutta la sua realtà davanti alla pubblica opinione, sia degno di un rinnovato dibattito anche in questa sede.

E ciò, sulla base degli argomenti a nostra conoscenza ed alla stregua di nuovi elementi che possono scaturire dal nostro impegno e dalla nostra coscienza, nonchè dalle intuizioni percepite nella comunità in cui viviamo e delle cui aspirazioni siamo portatori ed interpreti.

Pertanto, anche qui daremo il nostro apporto doveroso, perchè un terreno così delicato e difficile venga esplorato con particolare senso di responsabilità e con intelletto d'amore, per il maggiore bene del nostro Paese.

Non ci solleva poi da questa preoccupazione e da questa ansia neppure il facile ri-

ferimento che il divorzio è già introdotto nella maggioranza dei Paesi socialmente progrediti, quasi come incoraggiamento ad allinearci alla legislazione di questi Paesi, come se una istituzione del genere non debba derivare la radice dalla storia, dalla cultura, dai costumi, dalla educazione morale e sociale che sono caratteristiche peculiari di ciascun popolo.

Nè ci risulta che il grado di civiltà e di progresso del nostro Paese sia stato menomato o ritardato dal fatto di non esserci noi messi al passo della suindicata maggioranza dei Paesi divorzisti. A riprova della inanità di tale argomentazione basterebbe rilevare che la maggior parte di tali Paesi di così avanzata civiltà conserva tuttora nella propria legislazione la pena di morte; che alcuni di essi legalizzano l'aborto, l'incesto (Svezia) o addirittura la omosessualità (Inghilterra) o la poligamia (Danimarca).

Sono queste certamente manifestazioni che per fortuna non trovano cittadinanza nella nostra coscienza morale e pertanto non possono non essere da noi respinte come aberranti forme di degenerazione che feriscono mortalmente un corpo sociale che voglia ispirare il suo sviluppo e la sua apertura verso gli orizzonti luminosi di una autentica civiltà.

Sta di fatto che la struttura della famiglia è una delle note inconfondibili che non si presta a facili analogie e tanto meno a cambiamenti precipitosi sollecitati più che dallo impulso della collettività dalla intransigenza di minoranze, sia pure mosse dalla convinzione di corrispondere all'aspirazione di una presunta maggioranza, per altro mai verificata.

Non basta, quindi, il richiamo al sistema di altri Paesi in questo campo come stimolo alla imitazione, ma la verifica della validità della struttura attuale nel nostro Paese, relativamente al matrimonio, che comunque ha al suo attivo un collaudo positivo incontestabile di una esperienza millenaria.

D'altronde, gli stessi Paesi divorzisti, impigliati nella rete di riforme rivoluzionarie, generate più dai traumi di vicende storiche eccezionali (Francia) che da una serena valutazione della delicata materia, come quella che impegna oggi la nostra coscienza, il nostro obbiettivo spirito critico, nel quadro complesso dei suoi vari aspetti, avvertono impotenti, detti Paesi, le gravi lacerazioni che si verificano nel tessuto della famiglia. Si vorrebbe ricorrere ai ripari, ma la materia è così vischiosa, per cui, nonostante le macroscopiche ferite che vengono inferte dal sistema divorzista alla vitalità della famiglia e quindi della società, non si ha la forza di restituire al focolare domestico quelle caratteristiche che gli sono proprie per natura e cioè l'unità, l'amore e la pace, che discendono dal vincolo della coesione indissolubile.

In questa luce e con questo spirito ci accostiamo alla trattazione di una materia di estrema importanza per la vita civile e morale della comunità nazionale.

Il problema del matrimonio, della sua natura giuridica, dei suoi aspetti sociali e morali, ha formato oggetto di studi e di riflessioni in tutti i popoli antichi e moderni, tali sono le implicazioni ad esso connesse.

Nell'antica Roma, dove il divorzio nelle sue configurazioni di *communi consensu*, cioè con l'accordo dei coniugi, di divorzio voluto da uno di essi soltanto, *repudium*, o di divorzio chiesto da uno dei due coniugi, ma in base ad una causa ben precisa e determinante, cioè *ex iusta causa*, fu oggetto di particolari attenzioni, di strutture giuridiche molto accurate, non si potette impedire un rallentamento di freni ed un rilassamento di costumi che caratterizzarono negli ultimi tempi tale istituto, rallentamento che non fu l'ultima delle cause del decadimento dell'istituto familiare, da cui fu vulnerata e fiaccata la società nel suo tradizionale vigore.

Il matrimonio, pur non avendo avuto nel diritto romano il crisma della indissolubilità, che è frutto di una convinzione e di una esperienza maturatasi in epoca successiva, ebbe tuttavia nella classica espressione *consortium omnis vitae* il senso profondo dell'unione familiare, della sua saldezza e della sua stabilità, condizioni essenziali che ne esaltarono l'altissima funzione di fulcro della società, di fonte di autentici valori morali e di quella severità di costumi che fu-

rono alla base della crescita e del progresso della società romana. Che nella coscienza della nostra comunità nazionale sia radicata la concezione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, come rispondente ai fini dell'istituto familiare, agli ideali più elevati, al maggiore bene individuale e sociale, non credo sia contestabile, nonostante i colpi ad essi inferti, soprattutto in questi ultimi anni attraverso un'artificiosa opera di propaganda tendente ad inoculare la suggestione che il divorzio è una conquista capace di sanare le piaghe derivanti dall'indissolubilità di un vincolo, che in molti casi comprimerebbe e non realizzerebbe l'unione spontanea e libera e che pertanto invalida il principio di libertà del cittadino. Scrive il Polacco, sommo civilista, israelita italiano: « La indissolubilità o la si ammette nella sua assolutezza o irresistibilmente si condanna col decamparne anche in un solo caso. La possibilità infatti che qualsiasi unione matrimoniale, incappando in quel caso, si sciolga è quanto basta per alterarne tutta quanta l'essenza; la temporaneità, virtualmente infiltratasi allora in qualsiasi coniugio, lo ha snaturato togliendogli l'elemento caratteristico differenziale. Non è questione di più o meno ma di essere o non essere, perciocchè la perpetuità del legame, cardine del matrimonio, per confessione degli stessi avversari, muta il carattere suo di principio, ammesso comunque il divorzio, per trasformarsi in una più o meno estesa accidentalità ». Il matrimonio, visto e vissuto come principio di unità, come sorgente di amore, di sacrificio e di soddisfazione, di sicurezza e di fiducia nella vita, è stato ed è la forza capace di generare le spinte più sublimi nel campo affettivo della dedizione e della operosità. È il cemento indistruttibile di questa cellula primaria della società che è la famiglia.

Sono valori insostituibili e fecondi e non possono essere attinti ad altre sorgenti, è l'*humus* che alimenta e vivifica la base di ogni convivenza sociale la cui anemia è inevitabile con l'inaridirsi di questa fonte.

Significa forse mortificare la personalità e la libertà della persona umana ogniqualvolta i coniugi sono chiamati a vivere il poema della famiglia in uno spirito di amore e di comprensione che trascende gli aspetti contingenti e che è rivolto a conseguire altissime finalità che non hanno solo il potere di appagare le aspirazioni pur legittime e naturali dei protagonisti della grandiosa vicenda dell'unione matrimoniale, ma anche quello non meno essenziale della creazione di un nucleo dotato di forza viva ed operante destinato ad imprimere vigore, moto ed espansione all'intera comunità?

Se questa è la nota caratteristica che contraddistingue la famiglia, non si può non convenire che gli artefici della stessa, dovendo obbedire a fini affettivi, morali e sociali così alti, che postulano la saldezza del loro vincolo coniugale, realizzano spontaneamente un puro e superiore ideale; è ipotizzabile quindi che sull'altare della loro stessa unione possa essere eventualmente compromessa o indebolita la loro libertà? A questo punto occorre intendersi sul concetto di libertà; è necessario cioè fissare in termini precisi il significato di questa affascinante parola, giustamente rincorsa dall'origine dell'uomo e nella fuga dei secoli, come il bene supremo e la più alta prerogativa della persona umana.

Ebbene, se la libertà attiene alla suprema dignità dell'uomo, alla sua stessa natura, se essa è in cima alla scala dei valori e ne costituisce la corona più fulgida, ciò implica altresì, in una società civile ed ordinata, che ne vengano intesi ed armonizzati il godimento e l'esercizio con la libertà di tutti i membri del corpo sociale.

La libertà riferita al singolo soggetto in un organismo sociale, che tale bene deve garantire a tutti ed a ciascuno, è un assunto privo di senso pratico e morale. In effetti non esiste la libertà del singolo se non rapportata a quella dell'intera comunità.

Ora questa libertà presuppone uno spazio disponibile che è dato proprio dalla limitazione delle libertà individuali su cui riposa il rispetto degli stessi diritti di ciascuno.

L'ordine ed il progresso sono condizionati da tale armonia di rapporti, dalla possibilità cioè che l'individuo possa espandere e sviluppare la propria personalità col mutuo consenso dei propri simili, che deve scatu-

rire principalmente dall'impatto con gli interessi dell'intero consorzio civile.

Ciò comporta indubbiamente spirito di sacrificio, di comprensione e di rinunzia; ma, rispondendo al bene comune, che in definitiva si riverbera a vantaggio di tutti, costituisce un dovere invalicabile. È, quindi, un fatto morale e sociale che non consente di ambire alla libertà illimitata ed assoluta, dimenticando le esigenze altrui e, quello che più conta, dell'intera società.

Il singolo non può egoisticamente pretendere di puntare ad un qualsiasi traguardo, mortificando ed offendendo o quanto meno limitando i diritti degli altri membri della collettività che, soprattutto attraverso la condotta responsabile e razionale di ciascuno, realizzano le aspirazioni e le legittime esigenze, che in definitiva sono quelle della generalità.

Un esame obiettivo del concetto di libertà individuale illimitata implica logicamente una seria e pacata meditazione volta a verificare se la somma delle libertà dei singoli favorisce o meno il rispetto degli interessi comunitari di un Paese, specialmente come il nostro, depositario di una civiltà plurimillenaria e quindi carico di esperienze e di tradizioni filtrate attraverso collaudi di altissimo contenuto umano, morale e civile.

Il bene comune richiede in sostanza una visione globale dei princìpi che devono ispirare e guidare la condotta dei singoli membri di una comunità, al di sopra degli aspetti particolari, ogni qualvolta si è chiamati a fissare delle norme dirette a disciplinare settori della vita sociale, coordinati al raggiungimento di un equilibrio sano e duraturo.

La libertà, nell'ordine sociale, quindi, non si può dissociare dalla responsabilità che deve necessariamente caratterizzare l'atteggiamento di ciascuno in relazione alle esigenze della collettività di cui si è membri.

È nella visione degli autentici interessi della comunità di cui ogni soggetto è partecipe che va compiuto lo sforzo di affrancarsi dall'istinto dell'egoismo, nobilitando la propria azione, la propria condotta attraverso una autocritica matura ed obiettiva, che generi scelte ed indirizzi capaci di interpretare il senso dei valori sociali e morali, essenziali per il progresso civile di una società.

Sulla base di questi princìpi, il problema del matrimonio non può essere considerato un affare privato, come pretenderebbero impostazioni radicali come quelle del « Movimento Salvemini » ed altri gruppi, secondo i quali allo stato democratico non sarebbe dato di interferire in un'analisi del genere perchè attinente ad una sfera assolutamente privatistica della vita dell'uomo. Si sostiene, infatti, in virtù di tale assurda concezione che nè sul piano giuridico, nè su quello morale o della libertà di coscienza lo Stato avrebbe il potere di esercitare il suo intervento, negando implicitamente la funzione primaria ed insostituibile della società coniugale, quale cellula fondamentale della comunità generale.

Ma la natura sociale, etica, politica, oltre che religiosa, dell'istituto matrimoniale, consolidata nella coscienza umana attraverso i millenni, ma soprattutto il suo significato di realtà viva ed operante nella società civile, trascende l'interesse personale degli stessi coniugi per investire dei suoi riflessi meravigliosi l'intera comunità, per cui giustamente i popoli civili hanno concordemente proclamato all'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che « la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato ».

Il De Ruggiero, eminente giurista, attraverso il suo pregevole trattato di Istituzioni di diritto civile, al volume II, pagina 509, scriveva: « Come nella famiglia è la prima radice dello Stato, così nel matrimonio, che di quella è fonte, è riposta la saldezza dello stesso organismo sociale; base e condizione della convivenza civile, senza di esso non si intende — e non si intese mai nella storia della civiltà — alcuna durevole organizzazione della società. Ancora oggi si può ripetere con Cicerone che esso è *principium urbis et quasi seminarium rei publicae!* Il matrimonio è istituto non solo giuridico, ma etico, sociale, politico; e tale è la sua importanza, che la struttura stessa dell'organismo sociale

prende nota ed impronta dal regolamento di quello ».

Sono princìpi irrefutabili che non possono essere contorti e travisati senza negare la grande e provvidenziale realtà della famiglia una ed unita, riscaldata dal calore comune dei suoi membri, dove ciascuno di essi edifica in un clima di amore, di sacrificio e di solidarietà, cementato dal vincolo del sangue, la propria personalità morale e civile.

Verso questa fucina stupenda lo Stato ha il dovere di rivolgere tutte le sue cure, come ad una sorgente inestinguibile di bene e di sicurezza per la collettività.

« È chiaro, allora » — prosegue il De Ruggiero — « l'interesse dello Stato ad un regolamento dell'istituto matrimoniale, che assicuri al massimo questo bene comune familiare, condizione e principio del benessere politico. La libertà del divorzio risponde ad una concezione nettamente individualistica ed edonistica (per non dire egoistica) della vita in genere e del matrimonio in ispecie. Se essa penetrasse, alterandola, nella disciplina legislativa del matrimonio, si ripercuoterebbe necessariamente, depauperandola, sul concetto etico dello Stato o, come hanno detto da ultimo i legislatori inglesi, sulla "felicità e stabilità dell'organismo sociale" ».

Intanto, se la nostra Costituzione, che è quella di un moderno Stato sociale, tutela « i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità » richiede di contro « l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale » (articolo 2).

Orbene, la libertà del divorzio mal si concilia con lo spirito di sacrificio e di solidarietà che la Costituzione chiede a tutti e a ciascuno sull'altare del bene comune, che non può essere garantito se non dalla stabilità del matrimonio come *principium urbis*. È su questo altare che vanno bruciate le incomprensioni, le delusioni e le sofferenze se si vuole seriamente e concretamente contribuire a rendere efficiente l'organismo sociale dal quale ogni cittadino attinge il contenuto sostanziale di quelle libertà, che lo Stato è impegnato ad assicurare alla comunità per sollevarlo dai mali sociali, quali la libertà dal bisogno, dall'ignoranza, dalla insicurezza sociale, dall'oppressione, eccetera, libertà che al bene comune sono rivolte e che di esso sono condizioni inalienabili.

Sono questi interessi vitali sanciti nelle dichiarazioni internazionali e costituzionali dei diritti dell'uomo e recepiti nella nostra Costituzione che lo Stato deve garantire perchè la società consolidi un suo tessuto morale, culturale e materiale e risponda così agli obiettivi veri ed autentici di civiltà e di progresso. Ma la loro realizzazione è indubbiamente legata alla tenuta delle strutture fondamentali della stessa società, una delle quali è proprio la famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio, così come fu nel pensiero dei costituenti di tutti i gruppi politici. Basta ricordare le parole degli onorevoli Togliatti e Gullo pronunciate nell'Assemblea costituente. Il primo, dichiarandosi contrario al divorzio, lo definì « una riforma innaturale e dannosa in Italia »; il secondo lo ritenne inutile e non rispondente alle esigenze essenziali del popolo.

La stessa Commissione per gli affari costituzionali della Camera dei deputati, nel dare parere negativo sulla incostituzionalità del divorzio, si trovò « unanimemente d'accordo nel ritenere che nella Costituzione è consacrato come principio fondamentale la unità e la stabilità della famiglia, di cui essa accetta la concezione comunitaria solidaristica di società naturale preesistente allo Stato, che la riconosce e non la crea ». Tuttavia molto stranamente la stessa Commissione affermava che « dai princìpi costituzionali della unità e stabilità della famiglia deriva ... solo la incostituzionalità di norme che prevedessero il puro e semplice divorzio consensuale ».

Ora, a parte il parere della suddetta Commissione della Camera dei deputati, non v'è chi non veda, a lume di un esame obiettivo e scevro da ogni pregiudizio, che l'unità e la stabilità della famiglia vengono seriamente compromesse dal disegno di legge n. 973, che, per la sua formulazione ed impostazione, supera per larghezza ed apertura quasi tutte le legislazioni esistenti al riguardo nei vari Paesi. Sono talmente tolleranti e possibilisti lo spirito e la lettera del disegno

di legge in questione che, come giustamente è stato osservato da giuristi che hanno dimestichezza con la materia in esame, se esso dovesse passare nell'attuale stesura, sarebbe più facile ottenere il divorzio che non la separazione legale.

Ed allora non si tratta più di rimediare ai casi pietosi ed eccezionali, ma si tratta di minare alla radice l'istituto familiare, così come è visto e sentito nella mente e nella coscienza della stragrande maggioranza della nostra popolazione e dare la stura al libero amore, aprendo le porte ad alcune tendenze che vanno guadagnando strati sempre più larghi soprattutto nei Paesi nordici.

Ne consegue che, se non si vuole tradire lo spirito della Costituzione, la volontà ed il sentimento del Paese, non si può non ammettere, sul piano legislativo oltre che su quello sociale e morale, che le considerazioni sopra menzionate ci confermano che il concetto di libertà piena e illimitata deve necessariamente riferirsi al momento della decisione di ogni cittadino di contrarre matrimonio e della relativa scelta da operare. Lo esercizio invece di una libertà illimitata successivamente al matrimonio ostacola lo sviluppo del bene comune, a cominciare da quello embrionale della famiglia.

Non esiste, infatti, un surrogato della famiglia, che possa poggiare egualmente sul vincolo del sangue e sulla solidarietà che naturalmente ne discende, il quale consenta lo sviluppo della persona umana nella pienezza dei suoi valori umani e spirituali, fuori del tempio familiare, radicato nelle leggi della natura, avvalorate e nobilitate dalla concezione trascendente cristiana.

Il voler piegare o almeno annebbiare queste certezze dietro sollecitazioni di realtà contingenti non è esaltare la libertà dell'individuo ma è mortificarne la natura ed il destino.

Stanti tali presupposti, il nostro legislatore ordinario non può accedere all'applicazione di norme che sono contrarie al principio costituzionale dell'unità e stabilità della famiglia, come società naturale dei coniugi e dei figli, ammettendo un altro tipo di unità sociale costituita da pluralità di coniugi, cui dà luogo il divorzio.

Invero, come sopra accennato, l'Assemblea costituente, ribadendo quanto conclamato da circa un secolo a questa parte nei vari tentativi di introduzione del divorzio in Italia, ritenuta unanimemente una grave sciagura sociale da tener lontana, intese garantire il valore essenziale della famiglia nel suo concetto tradizionale, che non può essere neppure scalfito dalla legge ordinaria. E qui vorrei ricordare l'atteggiamento assunto dai liberali in sede costituente e soprattutto la dichiarazione resa in pubblica aula da Benedetto Croce, che si dichiarò contrario al divorzio « perchè chi divorzia una prima volta, divorzia una seconda e deve pertanto trarsi la conseguenza che il rimedio non è efficace ». Era il pensiero di Marziale che con una frase scultorea giunse a fissarne il significato pratico: *Quae nubit totiens non nubit*: *adultera lege est*. Il pensiero del Pisanelli, relatore del codice civile, ancora oggi vibra di fresca attualità, in relazione al severo richiamo circa le deleterie degenerazioni di cui sono vittime i Paesi divorzisti. « Quando voi avreste introdotto nelle mura del focolare domestico » — egli ebbe a dire — « la pur remota e rara possibilità di divorzio, quest'ombra oscurerebbe la fiamma del focolare, renderebbe precarie quelle mura che debbono essere stabili, spegnerebbe negli animi la purezza degli affetti e la generosità della dedizione dello sposo alla sposa, della moglie al marito, dei genitori ai figli e lo stesso rispetto di questi per il padre e la madre! L'animo di ogni membro della famiglia nella sua attività quotidiana sarebbe avvelenato dall'amaro sospetto che il padre o la madre possa un giorno o l'altro abbandonare quel focolare a loro sacro, per fuggire presso un'altra donna o un altro uomo, per un altro o altri focolari non più benedetti ».

Come si vede sono ancora attuali e valide queste altissime riflessioni che ci permettono tranquillamente, anzi doverosamente, senza alcuna preoccupazione di menomare e tanto meno conculcare i diritti della persona umana, di respingere come diritto di libertà quello che si vorrebbe contrabbandare come tale a proposito del divorzio.

L'articolo 2 della Costituzione italiana del 1° gennaio 1948 recita testualmente: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ... ». Questo principio richiama il clima nel quale fu approvata la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nello ambito delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948.

Giuseppe Capograssi, commentando l'edizione italiana della stessa Dichiarazione universale, scriveva: « Con questo atto è stata operata una scelta tra due vie, due concezioni, due direzioni, due sistemi di finalità pratiche.

Due concezioni diverse dell'ordine politico e storico la storia contemporanea ha messo innanzi alla scelta delle forze sociali e degli Stati. C'è una concezione, la quale mette capo a valori collettivi e impersonali, come società, Nazioni, sangue, razza, classe, Stato e simili: questi valori sono considerati come supremi e quindi posti come il fine verso il quale deve essere diretta ogni politica dello Stato e ogni attività sociale. Conseguenza è che l'individuo, l'individualità umana, le libere formazioni sociali sono poste e trattate come mezzi, perchè in sostanza non hanno valore in sè e per sè, traggono valore da ciò che è stato posto come valore supremo e non hanno altra funzione che di servire di mezzo a quel fine. L'altra concezione è più nota, perchè più antica e coincide con le spontanee certezze della coscienza comune. Valore supremo è la persona umana: e quindi fine inviolabile non riducibile per nessun modo a mezzo; e tutto il resto, realtà naturali e collettive, politiche e sociali, società e Stato, sono mezzi e valori strumentali per questo fine. Queste due concezioni mettevano al bivio le coscienze e le pratiche delle forze storiche contemporanee. Con la Dichiarazione, almeno per quanto riguarda le Nazioni Unite, il dubbio è risoluto: la Dichiarazione è l'atto di volontà col quale le Nazioni Unite, come organizzazione, e ogni loro membro, come singolo, hanno eliminato il dubbio e fatta la scelta. Tra l'una e l'altra concezione, hanno scelto la concezione che coincide con le certezze della coscienza umana e comune. Qui è l'immensa portata della Dichiarazione. Di fronte alle negazioni, che la storia contemporanea fa, dei princìpi e valori comuni, le quali soprattutto si riassumono nelle molteplici, svariate, com'è svariata la fantasia umana, e terribili negazioni della persona umana come tale, le Nazioni Unite concordano in una comune credenza ed in una comune affermazione proprio dei supremi valori che sono stati negati ».

La presa di coscienza sempre più diffusa dei diritti di libertà solennemente sanciti in documenti storici di così alto contenuto morale e sociale va stimolando indagini approfondite ed acute tendenti ad estendere l'interpretazione del concetto di libertà a certi modi di sentire e di agire, che si presume possano arricchire e dilatare la dignità ed il valore della persona umana. In questa spasmodica ansia di ricerca si finisce qualche volta con l'infrangere i confini del diritto, della morale e finanche della fede, come se, a proposito di fede, essa non avesse per obiettivo precipuo quello di integrare e perfezionare la natura umana dalla quale essa medesima ricava i precetti da indicare e come se le concezioni di diritto naturale non fossero proprie della teologia cattolica.

È il caso proprio dell'indissolubilità del matrimonio, dove religione e diritto si incontrano e si completano, codificando un vincolo che promana di per sè da una realtà che si staglia in tutte le sue dimensioni umane, morali e spirituali, come emanazione spontanea dell'intima natura dell'essere umano.

Questa realtà naturale con tutte le sue sfumature ed i suoi connotati, calata in quella giuridica, è quindi il prodotto di una esperienza sublime che nasce e si evolve attraverso lo sviluppo della creatura umana, contro di cui non si può accampare il pseudo diritto di libertà, che ne distrugga l'armonia e la crescita, nell'errata convinzione che esso sia un attributo della persona umana.

Ma come giustamente osserva Gabrio Lombardi « nessun ordinamento giuridico contemporaneo configura un ipotetico diritto al divorzio come diritto di libertà. Anche i Paesi più largamente divorzisti sono, sotto

questo profilo, sostanzialmente anti divorzisti, perchè nessun ordinamento giuridico contempla la norma per cui chiunque vuole divorziare ha il diritto di divorziare: norma che sarebbe coerentemente necessaria, se il diritto al divorzio fosse configurato come diritto di libertà.

Nè si equivochi, come spesso si cerca di fare, dicendo che l'esercizio di qualsiasi diritto è sempre delineato dal singolo ordinamento giuridico. Ciò è evidentemente necessario perchè ogni diritto non può concretamente esercitarsi altrimenti che nel quadro storico di un vigente ordinamento.

Ma altro è che l'ordinamento giuridico preveda e delinei le modalità per l'esercizio di un diritto, altro è che l'ordinamento conceda un particolare "a te sì e a me no", o viceversa. Nel momento stesso in cui configura una serie di casi per i possibili divorzi, l'ordinamento ha già escluso di riconoscere un diritto al divorzio come diritto di libertà ».

Se un diritto di libertà vi è da tutelare in questa materia è quello di garantire ai coniugi il libero esercizio della loro missione di fondatori di una famiglia, sulla base di un patto di amore e di volontà liberamente stipulato, quasi sempre anche davanti a Dio, con l'impegno di portare a termine questa missione per tutta la vita. Assicurare la loro opera di protagonisti e generatori di bene in un clima di stabilità e di unità familiare, anche se turbato da qualche nube, non significa sacrificare qualche cosa della libertà personale, ma arricchirla di una nota di sicurezza e di fiducia, che farà sentire meno pesante l'onere delle responsabilità a suo tempo liberamente accettate.

Consolidando questi princìpi che evocano opportunamente la espressione ciceroniana *servi legum facti sumus ut magis liberi esse possimus*, lo Stato assicura fondamenta salde all'edificio sociale, che certo non si può costruire sulla fragile impostazione di una famiglia instabile, priva di calore e di solidarietà, dove si ignora lo spirito di sacrificio e dell'eroica reciproca donazione. È in questa palestra familiare, dove i singoli membri sono chiamati a sviluppare la propria personalità attraverso l'esercizio della rinuncia, della sofferenza, del lavoro defatigante e della dedizione, ingentiliti dallo amore, che fioriscono le più belle virtù destinate ad espandere il profumo nella sfera più ampia della società.

Il cittadino che crede di rincorrere la felicità, quasi sempre in preda ad una crisi di debolezza, quasi ignaro o per lo meno dimentico che il sacrificio, la comprensione e la sopportazione reciproci sono aspetti inseparabili della natura dell'uomo e che solo la coraggiosa accettazione del loro significato rigeneratore può tramutarsi in sorgente di sollievo e di soddisfazione, non può pretendere che lo Stato rinneghi la carta d'identità della famiglia, che è un istituto di diritto naturale che precede lo Stato, e che lo aiuti a smantellare un edificio che, una volta creato sotto gli auspici e la protezione dello Stato medesimo, non appartiene più soltanto ad esso cittadino ma all'intera comunità, come si evince dall'articolo 29 della Costituzione.

In esso si sono costituiti interessi, quelli della società naturale, alla quale lo Stato non può rimanere più estraneo, per essere chiamato dalla Carta costituzionale a tutelare questa società, che è la famiglia, in forza di una scelta personalistica e comunitaria contenuta nella stessa Costituzione, e non ad inseguire atteggiamenti e volontà singole, come quelli che si esprimono attraverso il divorzio che si fonda su una concezione individualistica che non trova cittadinanza nella nostra Costituzione.

In effetti, una concezione, dove la persona umana viene sacrificata nei suoi ideali più veri ed autentici ad una forma di esasperato individualismo con il suo rifiuto di sacrificio, con i desideri edonistici e smodati, risultante di interessi materiali e di una visione anarchica della vita non domata da una sufficiente educazione morale, in cerca di approdi mitici ed evanescenti, va ripudiata perchè contraria alla vocazione dell'uomo, soprattutto in relazione alla nostra civiltà ed al nostro costume.

E le conseguenze di questo smarrimento si manifestano inesorabilmente attraverso lacerazioni purtroppo inguaribili a danno dei nuclei familiari, esposti ed indifesi come davanti ad una tempesta che tutto sconvolge e sommerge.

Scrittori e sociologi sono concordi nel denunciare la gravità del danno che deriva alla famiglia e alla società dalla distruzione del focolare domestico, non più ricostruibile col rimpiazzo di altro uomo o di altra donna diversi dalla prima ed originaria coppia di coniugi.

Jean Plaquevent, nella sua opera dal titolo « Miseria senza nome » (25 anni di osservazione e di inchiesta) afferma: « Senza un padre ed una madre indissolubilmente uniti e presenti tutti i giorni nella sua vita, il bambino cresce a casaccio e la vita intima del suo cuore si sviluppa in modo informe ».

E Preston, in « The Substance of mental Heath », scrive a proposito dello sviluppo e della formazione del bambino: « Il sentimento dell'assoluto che lo domina non gli permette di capire la relatività delle situazioni: è quindi la costanza del quadro di riferimento che importa ».

E secondo lo stesso Preston gli inconvenienti che derivano al bambino dalla instabilità economica della famiglia, alla luce delle esperienze da lui controllate, sarebbero meno gravi di quelli causati dalla instabilità affettiva del gruppo familiare.

Va sottolineata ancora un'altra esperienza dello stesso Plaquevent che sostiene che, sia pure nelle peggiori difficoltà, il bambino può sempre costruirsi una personalità fino a che è nella sua famiglia. Per quanto violenta sia la tempesta esso non va gettato a mare. La nave non è stata schiantata ... Per realizzare se stessi, osserva, bisogna averne la possibilità e la mancanza della propria casa nella quale formarsi è una delle peggiori disgrazie. Un adulto, conclude, può farsi un'altra casa, un bambino no.

Burgess e Cottrell in uno studio statistico su 256 coppie di giovani coniugi americani e un particolareggiato studio clinico di 100 coppie deducono: i rapporti affettivi stabiliti nell'infanzia condizionano la vita amorosa dell'adulto. I tipi di reazione ai rapporti formati nell'infanzia appaiono come i fattori dinamici che determineranno l'espressione dell'« affettività nell'età adulta ».

A tal proposito il Parot, nella sua opera *L'enfant et les relations familiales* pone l'accento su di un fenomeno particolarmente delicato che scaturisce dal dissolversi della famiglia, quello che chiama *consistency* e che racchiude il concetto della solidarietà, della stabilità, cioè di un elemento che influisce in misura determinante nella formazione della personalità infantile.

Quando viene a mancare questa *consistency* in conseguenza del passaggio forzato dalla convivenza con i propri genitori ad una casa in cui lo accompagna la sola madre e in cui ritrova un padre che non rappresenta nulla « del suo passato » e quindi anche di quello prenatale, o viceversa, il trauma che il figlio inevitabilmente subirà, lascia segni incancellabili nel suo animo, come quelli di una ferita sanguinante nella propria carne.

Questi aspetti del dramma familiare che segue alla distruzione della famiglia, di importanza incalcolabile ai fini dei riflessi che si proiettano nella società, vanno responsabilmente approfonditi per misurarne la non lieve incidenza che essi avranno in seno alla società, certamente di rilevanza di gran lunga superiore a quella che si è soliti rappresentare a sostegno delle tesi divorziste relativamente ai casi pietosi ed infelici.

Ora senza voler trascurare questi casi, non v'è dubbio che l'interesse principale va rivolto all'avvenire dei figli, la cui sorte riguarda la collettività in tutte le sue complesse manifestazioni. I rottami di una famiglia che incupiscono l'animo dei figli, che specialmente nel periodo della loro maturazione sono condizionati dall'eco infausta dello stridore dello schianto, accompagnati da questo incubo che pesa sulla loro infanzia, adolescenza e giovinezza, finiscono col subire il peso e quanto meno l'ombra, portando con sè le impronte di una deformazione e di uno squilibrio che, immesso nel canale della vita sociale, emergono puntualmente a non lontana scadenza con ripercussioni negative in tutte le direzioni.

Sono queste preoccupazioni dello sfacelo e della dissociazione dell'unità familiare che indussero il Parlamento italiano dall'unità d'Italia in poi a respingere le varie proposte di divorzio, a cominciare dal progetto presentato nel 1878 e nel 1888 dal se-

natore Salvatore Morelli ai successivi di Villa nel 1881, di Zanardelli del 1883, di Villa del 1892, di Berenini e Borgiani del 1901, ancora di Zanardelli del 1902, di Comandini del 1914 e di Marangoni e Lazzeri del 1920.

Sarebbe interessante rievocare le argomentazioni che, pur in un clima laico e liberale, riecheggiano nelle aule parlamentari contro l'introduzione del divorzio. Ne ricorderemo brevemente qualcuna senza omettere qualche opportuno rimando al pensiero di sommi filosofi e pensatori quali Hegel (e a proposito di questi pensatori si è detto che sono politici e statisti di epoca ormai tramontata; ma sono pensieri fondamentali, sono pensieri essenziali, sono concetti che non possono tramontare, che sono sempre alla base dei princìpi fondamentali della legge e dello spirito umano), per il quale il vincolo spirituale del matrimonio è elemento al di sopra dell'accidentalità delle passioni e del mutevole arbitrio (A. Guidetti): « Il matrimonio è per sè indissolubile, ma solo per sè, in quanto contenendo il momento del sentimento, non è assoluto ma vacillante e ha in sè la possibilità dello scioglimento »; Kant, che definisce il matrimonio « l'unione di due persone di sesso differente in ordine al possesso reciproco delle loro facoltà sessuali per la durata di tutta la vita. Il fine della procreazione della prole non è un fine necessario: se lo fosse il matrimonio dovrebbe sciogliersi con l'impossibilità della procreazione »; Augusto Comte, che definì il divorzio « il primo passo per l'abolizione del matrimonio », ed Oriani per il quale « l'indissolubilità del matrimonio rappresenta il grado più elevato della monogamia, come questa la forma più perfetta della famiglia: togliere la prima alla seconda equivarrebbe a retrocedere dalla monogamia alla poligamia ».

Il Croce volendo spiegare il clima di quel periodo, nella « Storia d'Europa » dice del divorzio che « alle resistenze di carattere confessionale si univano o si alternavano altre dovute e alla riverenza verso l'istituto familiare e alla nobile sollecitudine di porre freno all'eccessivo ed egoistico individualismo anche a prezzo di sacrifici della felicità individuale ».

A questo punto, non si può non ricordare il pensiero di un illustre statista quale fu il Salandra: « Non è questo il luogo — egli disse — di ricordare i nomi di molti ed illustri insospettabili liberali, di giuristi scevri da ogni preconcetto religioso, di tenaci propugnatori dell'autorità dello Stato, di filosofi retorici razionalisti e positivisti, cattolici ed acattolici, che furono e sono in Italia e fuori, difensori dell'indissolubilità... Ben altre e più aspre lotte avevano affrontato e superato, ben altre rivendicazioni dell'autorità laica contro l'ecclesiastica avevano usato e saputo compiere gli uomini cui fu affidato il compito di dotare il nuovo Stato di leggi degne di un popolo civile e progressivo. Erano il fiore di quella nobile scuola di giuristi italiani nei quali, anteriore anche alla fede nelle istituzioni liberali, era prevalsa la secolare tendenza a riconquistare allo Stato la suprema direzione delle società umane ed a riassumere in esso ogni facoltà legislativa e giurisdizionale... Nel caso del matrimonio, mentre la certezza dell'indissolubilità induce alle piccole e grosse transazioni, alla mutua tolleranza, senza la quale nessuna associazione di individui umani può a lungo durare in pace, la possibilità e la speranza della dissoluzione finale crea un sospetto permanente, una causa continuamente operante nell'inasprirsi dei dissensi familiari.

Dopo aver rimpianto le vittime dell'indissolubilità, rimpiangeremo le vittime del divorzio... spesso il divorzio si desidera per effetto di una illusione dell'ottimismo, se non dell'egoismo. Il disagio della situazione presente più acutamente fa credere che convenga senz'altro mutarla, mentre persistendovi sarebbe stato possibile ignorarla e acconciarvisi. La felicità si cerca nel liberarsi dall'altro, mentre la causa del male è in sè stessi ».

Osserva molto opportunamente l'appassionato e profondo cultore di questa materia, l'avvocato Franco Ligi, che « bastano questi echi per capire che la battaglia era tra la emotività e la razionalità, tra un infantile anarchismo e il solido senso dello Stato e del diritto, tra l'anticlericalismo cieco e il laicismo illuminato.

L'intuito giuridico ed il senso etico avevano suggerito a quei giuristi gli stessi argomenti che troveremo oggi, dopo un secolo di esperienze divorziste in vari Paesi del mondo, negli studi dei sociologi ».

Sono queste esperienze, a parte gli aspetti di fondo, che di queste esperienze sono peraltro la causa, che ci inducono a meditare ed a resistere alla pressione che batte alle porte con una sorda ostinazione, decisa a far saltare uno dei pilastri più saldi, collaudato da una storia ultramillenaria, qual è l'istituto familiare, fulgida miniera di bene e di progresso che ha rappresentato sino ad oggi il vanto del nostro paese.

Si pretende di frantumare una struttura sicura, un baluardo come il matrimonio indissolubile, non perchè presenti delle incrinature, non perchè non abbia risposto alle aspettative, alle esigenze di una comunità esigente come la nostra, che pure ha raggiunto traguardi luminosi nel campo morale, sociale, culturale, irradiandone la luce a tutti i paesi del mondo, ma perchè occorre trovare ad ogni costo un rimedio a dei casi penosi ed eccezionali, abbisognevoli di una soluzione più conforme alle nuove necessità affiorate e che affiorano nel campo matrimoniale. Ed invece di andare alla ricerca di un'adeguata riforma del diritto di famiglia, per il quale non solo non manca, ma v'è la disponibilità di tutte le forze politiche con o senza fede religiosa, si preferisce abbattere tutto, cancellare definitivamente, alla radice, le gloriose strutture dell'attuale legislazione matrimoniale, incuranti, tra l'altro, di tutte le insorgenze giuridiche, le implicazioni politiche, religiose e morali, intimamente legate alla tradizione, al costume, al patrimonio morale e religioso di un popolo (incostituzionalità della proposta di legge in oggetto, rapporti con la Chiesa cattolica, eccetera) incuranti soprattutto dei sentimenti popolari, pur di infliggere al nostro paese la riforma divorzista, così gravida di oscure prospettive, che, pur senza fare il profeta di sciagure, non si possono non prevedere o intuire, sulla base di dati certi attinti dalla viva esperienza dei paesi divorzisti.

È il caso di ribadire ancora una volta che il popolo, nella sua stragrande maggioranza, è uno spettatore quasi estraneo, assente in questa battaglia, forse senza rendersi conto che il pericolo questa volta è serio e grave, che questa battaglia nulla ha a che vedere col problema degli sposi infelici, che essa è disinvoltamente strumentalizzata per innalzare la bandiera dell'anticlericalismo, per gettare lo scompiglio in una società che, nonostante tutto, ha dimostrato di non aver smarrito il senso dell'ordine, dell'equilibrio e del pudore, che Socrate chiamava « il colore della virtù ».

Anche qui l'avvocato Ligi nel suo magnifico lavoro sul divorzio ha opportunamente richiamato Luigi Einaudi e Cartesio ricordandoci il pensiero del primo che diceva nella sua predica inutile: « conoscere per deliberare », e quello del secondo, che, nel discorso sul « Metodo » diceva: « la prima regola era di non accogliere mai nulla per vero che non conoscessi essere tale con evidenza, di evitare cioè accuratamente la precipitazione e la prevenzione, e di non comprendere nei miei giudizi nulla di più di quello che si presentava così chiaramente e distintamente alla mia intelligenza, da escludere ogni possibilità di dubbio ».

Allora è il caso di affacciarci alla finestra che dà nel paradiso dei Paesi divorzisti per vedere se ci è dato di compiarcerci della loro felicità. Senonchè ci tocca di ascoltare la voce autorevole ed ufficiale, quella della Commissione britannica, che, nominata per una inchiesta sulla famiglia, espletata nel corso di ben quattro anni, dal 1951 al 1955, nella relazione presentata nel marzo 1958, ebbe tra l'altro a denunciare: « la nostra speranza è che un forte impulso nel lavoro di educazione, di istruzione prematrimoniale, di assistenza e conciliazione postmatrimoniale possa frenare la tendenza a ricorrere troppo spesso e troppo leggermente al divorzio. Se questa tendenza non sarà frenata c'è il serio pericolo che la concezione del matrimonio, come unione di un uomo e di una donna, possa essere abbandonata. Il che sarebbe una perdita irreparabile per la comunità. Vi sono alcuni tra noi che pensano che se questa tendenza dovesse continuare senza freno, potrebbe diventare necessario di considerare se la comunità, nel suo insieme, non sarebbe

più felice e più stabile abolendo il divorzio, e accettando gli inevitabili inconvenienti che per i singoli ciò potrebbe comportare ».

Ebbene l'onorevole Sansone e l'onorevole Giuliana Nenni, fingendo di ignorare tale stato di cose, nel presentare la proposta di legge per il divorzio il 12 maggio 1958, allegramente si richiamavano al paradiso terrestre realizzato dai Paesi divorzisti, tra cui l'Inghilterra, assumendo che in detti Paesi « la moralità ed il senso della famiglia sono molto forti ». La verità, invece, si può desumere agevolmente in tutta la sua cruda realtà dalla eloquenza dei dati certi, attinti dalle statistiche ufficiali e non da informazioni vaghe contorte e fittizie indicate dall'onorevole Fortuna.

Ad esempio negli Stati Uniti la situazione attuale è di sei milioni di divorziati, con un incremento annuo di 800.000 divorziati e di 500.000 bambini privati della famiglia a seguito del divorzio. A quest'ultima cifra si deve aggiungere quella degli illegittimi. Il numero dei divorzi in America raggiunge nella media nazionale il 23 per cento dei matrimoni, ma in alcune regioni e città (come Dallas nel Texas) tocca il 50 per cento dei matrimoni.

Nella Germania occidentale il Presidente della Corte federale, nella relazione del 1965 ha denunciato lo sforzo della magistratura tedesca per resistere alla tendenza dei cittadini a carpire il divorzio mediante la frode (Giustizia civile 1965, IV, pag. 138). In Romania, dove il numero di divorzi ha superato negli anni scorsi il 20 per cento dei matrimoni, sono stati presi provvedimenti per rendere praticamente impossibile il divorzio, il cui costo, tra l'altro, è aumentato da 500 lei alla cifra proibitiva di 6.000 lei (Corriere della sera 30 ottobre 1966; Messaggero 23 ottobre 1967).

La crisi divorzista in Francia è illustrata, tra gli altri, da Savatier (*Le Droit, l'amour et la liberté,* Paris 1965).

Scrive uno scrittore svedese, conoscitore del nostro Paese: « Si dice (in Italia) che non ci sarebbero più matrimoni infelici se venisse introdotto il divorzio... Tutto questo dimostra che si ignora completamente che nei Paesi dove queste innovazioni già esistono da tempo esse vengono applicate solo in parte oppure, e non di rado, hanno dato luogo ad una serie di pericolosi abusi o di altri inconvenienti di questa specie ».

L'onorevole Fortuna nel 1965 calcolava il numero dei « fuorilegge » non inferiore a cinque milioni « tra separazioni legali, di fatto e consensuali e tra nascite di figli illegittimi o naturali, il che, su oltre cinquanta milioni di abitanti, costituisce circa il 10 per cento. Il 10 per cento degli italiani, quindi, vive nella infelicità e nella tristezza di non poter modificare tale infelicità. Questo il dramma cui dà luogo l'attuale legislazione».

Successivamente, a seguito di numerose contestazioni sulla infondatezza (quantitativa) delle suddette cifre, lo stesso onorevole Fortuna nella relazione che attualmente accompagna il disegno di legge all'esame del Parlamento, si esprime in termini generici, calcolando in « vari milioni » il numero dei fuorilegge. Nell'ultimo congresso divorzista (1968) si è arrivati a 17.000.000 di persone, cioè un italiano su tre.

La verità è che invece in Italia le separazioni documentate si aggirano sull'1-2 per cento dei matrimoni (mentre nei Paesi divorzisti i divorzi oscillano tra il 10 e il 23 per cento dei matrimoni).

La cifra totale dei separati però non indica quella degli aspiranti al divorzio; è necessario sottrarre la percentuale non documentata dei coniugi riconciliati e di quelli che non hanno interesse a risposare.

Ci sono poi i separati di fatto, quelli cioè che non si sono rivolti al giudice, ma vivono separati; lo stesso fenomeno esiste però, in misura rilevante, anche nei Paesi divorzisti.

Le cifre delle separazioni legali in Italia, secondo l'annuario demografico dell'ONU e l'annuario statistico italiano, sono state:

1950 = 5.495	1956 = 4.420	1962 = 4.901
1951 = 5.196	1957 = 4.589	1963 = 5.279
1952 = 5.187	1958 = 4.473	1964 = 5.177
1953 = 4.742	1959 = 4.803	1965 = 5.732
1954 = 5.225	1960 = 4.997	1966 = 5.629
1955 = 3.373	1961 = 4.378	1967 = 6.762

I matrimoni sono stati negli ultimi anni:

1951=230.650	1957=365.243	1963=420.000
1952=337.047	1958=373.753	1964=417.486
1953=342.814	1959=381.105	1965=399.528
1954=359.911	1960=387.683	1966=385.046
1955=366.718	1961=397.461	1967=379.768
1956=363.734	1962=406.370	

(Annuario statistico italiano, Istituto centrale di statistica, Roma, 1966, pag. 37).

Con i dati testè citati, che smentiscono appieno le non documentate affermazioni dell'onorevole Fortuna circa i presupposti che dovrebbero confortare le sue tesi divorziste, altri confronti sarebbero utili per rendersi conto dello spirito e della leggerezza con cui sono state ammannite delle cifre assolutamente contrarie alla verità, ma si è costretti a rinviare, per brevità, ai numerosi lavori opportunamente predisposti in questi ultimi tempi in materia di divorzio (tra i quali il volume « Divorzio all'italiana » dell'avv. Ligi) confortati da una documentazione attinta a statistiche ufficiali, attraverso le quali si avrà la possibilità di scoprire situazioni davvero eclatanti e sensazionali, i risultati sconcertanti delle esperienze nei Paesi divorzisti ed anche la reale situazione del nostro Paese in fatto di matrimoni non felici che postulano un adeguato correttivo.

Allo stato esistono già quattro progetti diretti alla riforma del diritto di famiglia, il 1° dell'onorevole Reale (attualmente Ministro di grazia e giustizia), il 2° dell'onorevole Iotti ed altri, aventi di mira l'introduzione del divorzio; il 3° ed il 4° rispettivamente di Martini, Ruffini e Falcucci in funzione antidivorzista, ma orientati ad un possibile allargamento dei casi di annullamento.

Occorre subito precisare che una riforma integrale ed organica del diritto di famiglia con particolare riguardo a quello matrimoniale si impone con urgenza, anche perchè con essa verrebbe a spegnersi buona parte degli spunti che oggi danno occasione alla radicalizzazione del problema attraverso il divorzio.

Ma è ovvio che la base fondamentale della riforma del diritto di famiglia non può essere imperniata che sull'indissolubilità del matrimonio, ma indissolubilità sostanziale che non può essere indebolita dall'implicita volontà di alterarne il contenuto ed i caratteri, moltiplicando artificiosamente i casi di annullamento. Si dovrebbe qui ripetere che la terapia per i matrimoni falliti dovrebbe essere innazitutto preceduta da una seria e responsabile preparazione ad un passo così importante e decisivo per la vita dell'uomo, come il matrimonio, preparazione che certamente ridurrebbe ad un numero esiguo i casi difficili.

D'altronde, la mancanza di responsabilità e di preparazione al matrimonio è più accentuata nei Paesi a legislazione divorzista, dove la prospettiva di un possibile anzi facile scioglimento del matrimonio non stimola affatto ad una seria meditazione sull'importanza del passo che si compie con la creazione di una famiglia.

Partendo, quindi, dal presupposto della indissolubilità del matrimonio, con la quale si consegue il risultato di liberare il matrimonio dal senso della provvisorietà, la riforma del diritto di famiglia assicurerà il carattere di stabilità alla famiglia stessa. In caso contrario questa poggerebbe su basi instabili ed incerte.

Con l'auspicata riforma si dovrebbero ricercare ed apprestare i mezzi necessari per fronteggiare i casi più gravi, senza pregiudizio del vincolo.

Occorrerebbe cioè procedere: alla istituzione di consultori prematrimoniali atti a richiamare l'attenzione degli aspiranti al matrimonio sulla necessità di giungere all'unione matrimoniale previa adeguata preparazione morale e fisica, che possa sopperire alla scarsa educazione dei nubendi, con l'aiuto del medico, dello psicologo e dello psichiatra; ad una più efficace assistenza alle famiglie in crisi, tenendo presenti le aspirazioni e le esigenze dei coniugi protagonisti del dramma familiare mediante l'opera intelligente ed umana del giudice particolarmente dotato; a sfruttare tutti i mezzi possibili perchè l'istituto della separazione non resti sterile, ma assolva alla sua funzione di condurre in porto un numero sempre maggiore di conciliazioni, con l'aiuto dei familiari e soprattutto dei figli. Occorre altresì un impegno per

salvaguardare gli interessi dei figli, ivi compresi gli illegittimi, assicurando la piena tutela e l'applicazione della norma costituzionale di cui all'articolo 30, che implica il « dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio ». Infatti « la legge » — è detto nello stesso articolo 30 » — assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima ». Questa puntualizzazione sta a sottolineare cioè che i doveri di assistenza e di tutela estesi giustamente ai figli naturali, non debbono alterare il principio basilare della famiglia, come « società naturale fondata sul matrimonio ».

Occorrerebbe altresì riaffermare la parità dei coniugi sul piano morale e giuridico e l'obbligo della reciproca fedeltà e considerare l'opportunità di istituire magistrature speciali che meglio possano interpretare le cause di fondo dei drammi familiari, coglierne se possibile qualche residuo alito per ravvivare la scintilla dell'amore, più che limitarsi all'arida applicazione del diritto.

Questa elencazione non vuole essere tassativa, ma solo indicativa, consapevole come sono che la complessa problematica che interessa la famiglia ed il matrimonio in particolare comporta esperienza e dottrina particolari da utilizzare, perchè l'istituto familiare, per il bene dei singoli e della comunità, possa essere ancora una volta preservato dal flagello del divorzio.

E flagello è quello che deriverebbe al nostro Paese se dovesse essere approvata la legge in discussione.

Come abbiamo già rappresentato in precedenza, è una legge che si presta non ad aprire, ma a spalancare le porte al diluvio di richieste di divorzio, sulla base delle ipotesi previste dall'attuale proposta di legge, ipotesi che possono essere facilmente strumentalizzate ed adattate ad ogni incontrollabile volontà di scioglimento del matrimonio, ad ogni capriccio.

Infatti, per accennare brevemente a qualcuna di esse, basta considerare che sono sufficienti cinque anni di separazione di fatto, che, specialmente in caso di mutuo accordo dei coniugi, non sarà difficile simulare per avere titolo al divorzio.

Non si tiene conto delle pesanti ripercussioni che andranno a ricadere sul coniuge incolpevole, il quale dovrà, se del caso, soggiacere anche alle conseguenze di ordine patrimoniale che fanno seguito allo scioglimento di un matrimonio da lui non desiderato. È sufficiente che per due volte uno dei coniugi venga trascinato davanti al giudice per un presunto reato di violazione agli obblighi di assistenza familiare o di maltrattamenti, perchè possa maturare il diritto a chiedere il divorzio da parte del coniuge interessato.

Chi ha pratica della vita giudiziaria sa bene come non sia difficile, volendosi raggiungere l'obbiettivo del divorzio, imbastire reati del genere attraverso un simulacro di situazioni prive di fondatezza, anzi quasi sempre lontane dalla realtà.

Dice il Russell: « Dobbiamo riconoscere con piena lealtà che quali che siano le cause legali del divorzio esse saranno rese elastiche al massimo e che molta gente si comporterà in modo da rendere plausibili tali cause... e che il facile e frequente divorzio fa perdere al matrimonio la sua ragione d'essere ».

Senza dire della condizione di inferiorità in cui verrebbe a trovarsi la donna dopo lunghi anni di matrimonio, non solo per la sua naturale condizione di svantaggio di fronte all'uomo, ma anche per la mancanza assoluta di garanzia sul piano della sicurezza sociale.

Si tratta oltretutto di una legge lacunosa, carente sul piano formale e sostanziale, ambigua, che offre il fianco ad interpretazioni contraddittorie e di larghezza sorprendente, tali da generare eventualmente confusioni, abusi ed arbìtri.

A nulla sono valsi i ripetuti tentativi operati in Commissione, attraverso numerosi emendamenti, per temperarne almeno la portata e correggerne gli errori, per eliminarne alcune palesi incongruenze. Ma pur essendo affiorati evidenti il disagio e la sofferenza nei sostenitori della legge, essi hanno ritenuto di non potersi scostare neppure minimamente dal testo in esame. Si ha fretta; l'obiettivo è esclusivamente di carattere politico, ed è quello di varare la legge ad ogni costo, buo-

na o cattiva che sia. Le ripercussioni, le conseguenze disastrose che investono l'unità della famiglia italiana, l'avvenire della nostra società, in tutte le sue componenti, ma soprattutto in quella dei lavoratori delle classi più umili e meno fortunate, dove più acute si faranno sentire le conseguenze di un focolare distrutto, non sono state sufficienti sinora al richiamo di un esame più meditato del provvedimento legislativo in discussione.

È pacifico, infatti, che dove c'è larga disponibilità di mezzi finanziari, là si possono più facilmente fronteggiare i problemi di un riassetto della famiglia che viene ad essere smantellata in due o più tronconi in conseguenza del divorzio. Tutto ciò, dicevo, non scuote i divorzisti dalla loro ferma ostinata decisione; anzi ci si preoccupa proprio di questo da parte della maggioranza divorzista: che cioè una maggiore riflessione, una meditazione più responsabile e scrupolosa possa far sentire in tutta la sua drammatica realtà la vera entità del problema, che, come innanzi accennato, colpirebbe soprattutto le famiglie più bisognose e conseguentemente le zone e le regioni più depresse. Non si deve, a tal uopo, lasciarsi sfuggire che, accanto agli aspetti morali, l'eventuale introduzione del divorzio presenta numerose altre implicazioni negative, tali da rappresentare una seria minaccia per la tranquillità delle famiglie più disagiate dal punto di vista economico. È notorio e naturale, peraltro, che il divorzio derivato, come si è detto, dalla civiltà dei consumi sarà uno strumento disponibile soprattutto per coloro che, in dispregio del senso della famiglia della quale non sentono il freno, avranno modo di assecondare tutte le loro egoistiche smodate ambizioni.

Infine, non posso non associarmi a quanto già accennato da altri oratori in questa Aula ed in quella della Camera dei deputati circa la incostituzionalità del presente disegno di legge. Invero, l'articolo 7 della Costituzione recita: « Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ». Dallo spirito delle norme concordatarie e soprattutto dall'articolo 34 si evince chiaramente che presupposto dei Patti Lateranensi è la indissolubilità del matrimonio. Sicchè, recepito il Concordato nella Costituzione, è evidente che l'introduzione del divorzio importerebbe automaticamente modificazione unilaterale del Concordato; cosa che non è consentita se non attraverso eventuali accordi bilaterali delle parti contraenti, Stato e Chiesa.

Senonchè la premessa della indissolubilità del matrimonio a base del Concordato viene contestata dai divorzisti, i quali si rifanno alla soppressione che sarebbe stata operata nel testo definitivo del Concordato della seguente frase: « In qualsiasi disposizione concernente il matrimonio, lo Stato si impegna a mantenere illesi il principio dell'indissolubilità e l'impedimento dell'ordine sacro ».

A tale proposito opportunamente ricorda l'Oliviero che alla Costituente, allorchè per tre voti fallì la proposta di dichiarazione dell'indissolubilità del matrimonio, di cui all'articolo 29, proprio gli oppositori della dichiarazione costituzionale di indissolubilità non esitarono ad ammettere che essa in sostanza era superflua, perchè il principio stesso era già stato assunto nell'ordine costituzionale attraverso l'articolo 7. Personaggi rappresentativi e di rilievo come Cevolotto, Gullo e Macrelli fecero propria la puntualizzazione esplicita di Calamandrei, il quale ebbe testualmente ad affermare: « La indissolubilità del matrimonio voi l'avete già garantita con l'approvazione dell'articolo 7 che ha inserito nella Costituzione i Patti Lateranensi, in cui c'è l'articolo 34 del Concordato che dà al matrimonio il regime del diritto canonico, in cui c'è anche la indissolubilità della grandissima maggioranza, il 99 per cento forse, dei matrimoni, che sono quelli celebrati in Italia con il rito cattolico; assicura l'indissolubilità e non ci sarebbe bisogno di quest'altra forma di assicurazione che voi volete ».

Dimenticando tutto questo si vorrebbe oggi sostenere da parte dei divorzisti che i Patti non sono stati costituzionalizzati. La infondatezza di tale assunto mi pare debba ricavarsi dall'ultimo periodo dell'articolo 7 della Costituzione: « Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ».

Di qui due considerazioni alternative: o v'è da scegliere la procedura legislativa ordinaria, che richiede però l'accordo delle due parti, o si tratta di revisione costituzionale ed allora va applicato l'articolo 138 della Costituzione.

Ma, come rileva ancora l'Oliviero, « è soltanto assurdo il supporre che la Santa Sede avrebbe sottoscritto l'articolo 34 del Concordato nella sua formula se questa avesse lasciato libero il legislatore statuale di compromettere, con una legge di divorzio, il matrimonio concordatario. Dove sarebbe andato a finire il beneficio del riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso, che già si lamentava che sarebbero stati infirmati da un eventuale mantenimento degli impedimenti civili e da una eventuale esigenza di delibazione delle sentenze ecclesiastiche? »

Molto significativa è pure la lettera di Mussolini al Re in data 20 gennaio 1929: « Non nascondo alla Maestà Vostra che lo ostacolo più grave da superare nel Concordato è la clausola concernente il matrimonio. Qui lo Stato retrocede di molto e quasi viene fatto estraneo a un dato fondamentale come è la costituzione e le vicende della famiglia. D'altra parte, sembra che Sua Santità ne faccia una questione pregiudiziale e assorbente, dal cui esito dipende tutto il resto ».

Per quanto riguarda l'articolo 34, dalla sua formulazione, che è la seguente: « Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili », non pare possa dubitarsi che detto tipo di matrimonio debba intendersi recepito integralmente nel nostro ordinamento, nella forma e nella sostanza. Conseguentemente lo Stato italiano non può ritenersi abilitato a portarvi una qualsiasi modifica, specialmente in ordine ad una possibile dissolubilità, esclusa anche dai precedenti sopracitati che accompagnarono il Concordato.

Traggo dal lavoro di Ernesto Brunoni « Il divorzio spiegato al popolo » la decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione nella quale è confermato che « sia dalla lettura, ma soprattutto dallo spirito informatore dell'articolo 34 del Concordato non può non ricavarsi il principio generale che attraverso la trascrizione nei registri dello stato civile in via concreta caso per caso il matrimonio canonico è recepito nell'ordinamento italiano, e produce i medesimi effetti del matrimonio civile; ed è recepito in pieno e completamente in tutta la sua essenza e in tutta la sua regolamentazione: onde le regole dell'assoluta indissolubilità, le regole sostanziali relative ai presupposti, alle formalità di celebrazione, quelle infine relative alle cause di nullità e di annullabilità. A siffatta regolamentazione sostanziale si aggiunge quella procedurale e giurisdizionale secondo cui, come è noto, sono riservate alla giurisdizione ecclesiastica in modo esclusivo le controversie vertenti sulla nullità del matrimonio canonico, la dispensa del matrimonio rato e non consumato, con l'unica eccezione relativamente alle cause di separazione personale riservate alla giurisdizione ordinaria, eccezione che si spiega agevolmente considerando che tali cause non incidono in maniera diretta sulla essenza, esistenza e continuità del vincolo. Di guisa che la libera scelta della forma canonica assoggetta i coniugi, siano essi entrambi cittadini italiani ovvero entrambi stranieri ovvero l'uno italiano e l'altro straniero, al regime concordatario, con la conseguenza che non è possibile avvalersi della legislazione canonica limitatamente alla costituzione, validità ed effetti del vincolo e respingerla quanto alle cause di scioglimento

del matrimonio » (Sentenza 12 marzo 1970 n. 635, in « Vita dell'unione », bollettino dell'Unione giuristi cattolici italiani, 1960-70 n. 4 pagina 56).

Avverso questa logica, chiara interpretazione dell'articolo 34 i divorzisti eccepiscono che, siccome la regolamentazione degli effetti civili del matrimonio è di competenza statuale, ne deriva la facoltà di investire anche il matrimonio canonico, in ordine agli effetti che da esso discendono, pur convenendo che dal punto di vista religioso esso conserva la sua essenza di indissolubilità.

Ma a tale obiezione è facile controbattere che lo scioglimento del matrimonio non è uno dei suoi effetti. E ciò è confermato dal fatto che il matrimonio canonico, per volontà concorde dei contraenti, è materia riservata esclusivamente alla giurisdizione ecclesiastica.

La Chiesa, è detto nei Patti, « consente » che lo Stato provveda alle tutela giurisdizionale delle cause di separazione dei coniugi.

Da quanto sopra rilevato consegue che non è possibile, anzi è assurdo che si possa sezionare il matrimonio concordatario previsto dall'articolo 34 tra effetti civili ed essenza propria del matrimonio stesso prevista dal diritto canonico, che è essenza sacramentale a cui l'altra parte, cioè la Chiesa, non avrebbe mai potuto rinunciare.

Volere, quindi, introdurre il divorzio ignorando questi elementi fondamentali significa violare apertamente non solo la Costituzione ma anche le regole elementari del diritto internazionale.

A queste considerazioni vanno aggiunte quelle di cui all'articolo 2 della Costituzione, anche di importanza decisiva, di cui ho fatto cenno avanti e secondo le quali lo Stato verrebbe meno ad uno dei suoi compiti fondamentali negando o contrastando il libero esercizio dei diritti dell'uomo come singolo e come parte di una formazione sociale per lo sviluppo della sua personalità.

Onorevoli colleghi, quello che stiamo dibattendo è un problema di estrema gravità! Da parte nostra abbiamo il dovere di sorreggere lo Stato nel tenere salde le strutture essenziali sulle quali deve essere costruito l'edificio per la convivenza sociale nella pace e nell'ordine. Ma non si equivochi e non si fraintenda in ordine al senso della libertà fino al punto di compromettere il bene comune.

Il nostro popolo non ha mai pensato e tuttora non pensa di essere privato o limitato nell'esercizio della libertà quando ad esso assicuriamo la costruzione di un focolare domestico non vacillante, ma con le sue note inconfondibili di serenità in cui possa alitare il profumo di quelle virtù senza le quali non vi può essere fiducia per un cammino sicuro verso orizzonti che schiudano speranze di amore autentico, capace di infondere forza e coraggio dinanzi al sacrificio e alle passioni.

Avviandomi alla conclusione, dopo avere appena sfiorati alcuni degli aspetti che caratterizzano la complessa materia oggetto del presente disegno di legge, sento il peso della enorme responsabilità che su ciascuno di noi grava in questa solenne, storica vicenda.

Non ho la pretesa di aver detto tutto e bene. Il tema che ci è dinanzi ha dimensioni morali giuridiche e sociali vastissime; ho cercato di coglierne, come ho detto, soltanto alcuni punti che mi sono sembrati degni di essere sottolineati. Ma se attraverso il mio modesto pensiero e più ancora attraverso la mia debole parola non sono riuscito ad aggiungere molto a quello che con tanto maggiore autorevolezza hanno detto e scritto esperti del diritto, della morale e della sociologia, mi sono sforzato però di presentare qui le aspirazioni, il sentimento ed il travaglio di larghe masse popolari, che da questa Assemblea attendono una decisione che ne confermi la tradizionale saggezza, l'equilibrio e l'esperienza, preservando il tempio della famiglia da ombre e da dubbi purtroppo forieri di tempesta.

I padri di famiglia, gli sposi, le mamme, i giovani dal cuore semplice e dall'animo puro e sgombro di confusione, gioielli della nostra società, che vogliono consacrare la loro unione davanti all'altare di Dio, intendendo suggellare il loro patto d'amore sotto la sua protezione, alla presenza del sacerdote che

all'Altissimo affida i loro sogni, le loro speranze e le loro ansie e che su di essi implora la grazia che santifica le nozze, auspicio di felicità, attendono un segno eloquente di responsabilità, una prova di maturità e di solidarietà da questo ramo del Parlamento, che sia di esaltazione della nostra civiltà e garantisca ancora una volta il trionfo dei nostri ideali cristiani, che hanno illuminato la nostra cultura e la nostra storia, faro di luce a tutte le genti. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1141

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I Signor Presidente, in data 7 aprile 1970 ho presentato, insieme ad altri senatori, il disegno di legge n. 1141 dal titolo: « Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellagione ».

Poichè sono già trascorsi due mesi e il disegno di legge è ancora in sede referente in Commissione, a norma dell'articolo 32 del nostro Regolamento, chiedo che il disegno di legge stesso sia iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, secondo la prassi, la Presidenza si riserva di interpellare il Presidente dell'8ª Commissione per sapere se tale Commissione intenda richiedere, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 del Regolamento, un nuovo termine per la presentazione della relazione.

V E R O N E S I . Ne prendo atto. Vorrei solamente augurarmi che questo disegno di legge venisse il più presto possibile portato in Aula perchè, come lei ben sa, trattasi di problema che ci ha messo in condizioni non favorevoli rispetto a tutto il mondo civile.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O R S A R I , *Segretario*:

CINCIARI RODANO Maria Lisa, MADERCHI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, anche di fronte al gravissimo episodio verificatosi a Manziana il 30 giugno 1970, nel corso della lotta per il rinnovo del contratto dei dipendenti delle autolinee in concessione, e cioè il ferimento di un lavoratore ad opera di un dirigente della ditta « Nespoli-Albicini », che ha investito un gruppo di lavoratori in sciopero, travolgendone uno, non ritengano di dover intervenire a tutela delle libertà sindacali e di dover revocare finalmente le concessioni alle ditte SANA, « Nespoli-Albicini » e « Perconti », affidando il servizio all'azienda pubblica che opera nella zona. (int. or. - 1710)

BORSARI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza:

che nella giornata di martedì 30 maggio 1970 a Carpi, presso il cantiere edile « Gasparini », si è verificato il crollo di una costruzione in atto nel quale sono rimasti uccisi tre operai;

che in provincia di Modena, in questi ultimi tempi, sono accaduti altri incidenti analoghi nei quali hanno perso la vita ben 10 lavoratori;

che la frequenza con la quale si ripetono tali luttuosi eventi — tutti in cantieri edili ove si montano strutture prefabbricate ed in cemento armato — propone l'esigenza di verificare le cause e le responsabiiltà eventuali.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere le iniziative e le misure che si ritiene opportuno adottare tempestivamente, allo scopo di contribuire ad evitare simili incidenti

ed altre vittime tra i lavoratori. (int. or. - 1711)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GATTO Simone, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il programma della celebrazione del centenario di Roma capitale, che è da ritenere sia stato predisposto e concordato dal Governo e dal comune di Roma.

A meno di tre mesi dalla data del 20 settembre 1970, nulla è stato reso pubblico di detto programma, salva l'attribuzione ad esso di manifestazioni diventate da anni abitudinarie per la città di Roma, quali una cosiddetta « settimana francese » e una « sagra della montagna », entrambe di livello senz'altro paesano, e la prossima circolazione dalla moneta da mille lire, da tempo prevista.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere dal Presidente del Consiglio dei ministri se non ritenga che a tali piccoli espedienti non sia preferibile (anche se non encomiabile) almeno il silenzio. (int. scr. - 3765)

LOMBARI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

i motivi per i quali la commissione nominata sin dal 1964, dal Ministro *pro tempore,* per la delimitazione dei confini tra i terreni del demanio marittimo e quelli della Opera nazionale combattenti, nella zona del Faro, all'Isola Sacra di Fiumicino, non ha ancora provveduto a tale adempimento;

se è vero che, oltre alla zona in contestazione, gli uffici hanno esteso arbitrariamente la delimitazione ad altre zone e perchè, in attesa di tale delimitazione, il demanio marittimo ha abbandonato la zona (che amministrava sin dal 1933) nelle mani di uno pseudo-affittuario dell'Opera, abbandonando gli ex concessionari del demanio, senza più rinnovare loro le concessioni;

perchè si consente, nelle more della delimitazione, che la zona venga recintata, senza che gli organi di polizia marittima tutelino gli ingressi al molo antistante il Faro. (int scr. - 3766)

LOMBARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali, malgrado l'annuale allarme contenuto nella relazione al Parlamento della Corte dei conti, non siano stati ancora presi provvedimenti per lo scioglimento dell'Opera nazionale combattenti che sta sperperando il patrimonio affidatogli, favorendo losche speculazioni, come quella messa in opera nella zona di Fiumara Grande, all'Isola Sacra di Fiumicino, dove, contestando una zona di tre ettari al demanio marittimo e senza attendere le decisioni della commissione all'uopo nominata nel 1964 dal Ministro della marina mercantile, ha locato l'intera zona ad una pseudo-ditta « Chierici », senza badare al fatto che il demanio aveva già concesso a numerosi combattenti e decorati al valor militare appezzamenti di terreno varianti tra gli 800 ed i 1.000 metri per la costruzione di case.

Per conoscere, altresì, i motivi per i quali nessuno abbia sentito il dovere di difendere un patrimonio, come quello in contestazione, che è stato locato a 10 lire il metro quadrato all'anno, contro le centinaia di migliaia che offrivano i vecchi concessionari del demanio marittimo. (int. scr. - 3767)

LOMBARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Perchè venga disposta una rigorosa inchiesta sull'operato degli uffici del Genio civile di Roma — opere marittime — che, pur sapendo che la zona in contestazione tra il demanio marittimo e l'Opera nazionale combattenti, all'Isola Sacra di Fiumicino, è soggetta a delimitazione, rilascia, nello spazio di poche ore, regolari autorizzazioni alla ditta « Chierici » per la costruzione di mura perimetrali, lungo tutta la zona, rasentando

la strada demaniale del Faro, senza lasciare, lungo i margini della strada stessa, la zona di rispetto prevista dal codice della strada. (int. scr. - 3768)

FILETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, con ordinanza ministeriale n. 154 del 28 aprile 1970, è stato stabilito il termine perentorio del 10 giugno 1970 per le nuove domande da presentarsi dagli interessati al fine di conseguire le assegnazioni quinquennali alle attività parascolastiche previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per le domande da presentarsi dagli insegnanti che già si trovino in posizione di assegnazione quinquennale al fine di ottenere spostamenti di sede;

ritenuto che, decorrendo il predetto termine durante ed immediatamente dopo le competizioni elettorali comunali, provinciali e regionali, molti insegnanti non hanno avuto modo di conoscere tempestivamente la pubblicazione della predetta ordinanza, avvenuta per affissione agli albi delle direzioni didattiche;

ritenuto che la concessione di indennità accessorie, recentemente annunziata dal Consiglio dei ministri, per i maestri distaccati, di cui all'ordinanza predetta, ben può consigliare agli insegnanti interessati la convenienza di presentare nuove domande per la copertura dei posti delle attività parascolastiche,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno prorogare, quanto meno sino al 15 luglio 1970, il termine per la presentazione ai Provveditorati agli studi di nuove domande di assegnazione quinquennale alle attività parascolastiche e di domande relative agli spostamenti di sede degli insegnanti già in assegnazione quinquennale. (int. scr. - 3769)

PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che — come è stato ampiamente riportato dalla stampa — l'Ente lirico del « S. Carlo » di Napoli si trova in gravi difficoltà finanziarie, per cui, nei giorni scorsi, per il mancato versamento di tasse ed imposte arretrate, è stato disposto, dall'Ufficio esattoriale delle imposte di Napoli, il pignoramento, che comporta la vendita all'asta, delle attrezzature del teatro;

rilevato che il disavanzo del 1969, che raggiunge il miliardo di lire, sarà quest'anno largamente superato, con la prospettiva, quindi, di una situazione ancora più grave di quella attuale;

considerato che i contributi statali sono assolutamente inadeguati alle spese sostenute dall'Ente sancarliano, come sono assolutamente modesti i contributi di alcuni degli enti della città che concorrono alla sovvenzione (il Banco di Napoli vi concorre per soli 3 milioni di lire),

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti misure il Ministro intenda prendere per sanare la situazione dell'Ente sancarliano che, richiamando l'attenzione sulla crisi che investe tutti gli enti lirici, impone un'immediata e radicale riforma della legge n. 800 del 1967 che sia fondata su una diversa concezione della diffusione della cultura musicale, dell'organizzazione delle istituzioni musicali, del ruolo che la Regione può esercitare per il coordinamento ed il potenziamento di tutta l'attività musicale e, quindi, anche dei criteri relativi alla misura ed alla destinazione dei contributi statali. (int. scr. - 3770)

CELIDONIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per essere informato se, in questa nuova società sempre più protesa nella legittima aspirazione di essere interpretata nelle sue istanze, oneste e responsabili, per non essere costretta al ricorso a democratici strumenti di protesta, che frange eversive possono dirottare in agitazioni deteriori, si debba tollerare che la notevole massa degli addetti agli autoservizi pubblici, aventi diritto all'integrazione per acquisto di benzina nei limiti di 9 litri giornalieri, debba tuttora attendere paziente che le sia corrisposta la relativa indennità, maturata sin dal novembre 1969. (int. scr. - 3771)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 2 luglio 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 2 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524).

(*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (*ore 20,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari